

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione V- Procedure di valutazione VIA e VAS
PEC: VA@pec.mite.gov.it

COMMISSIONE TECNICA PNRRPNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID:8315] "Progetto di un impianto fotovoltaico a terra, denominato EG GEMMA, della potenza pari a 57 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Proceno (VT)".

Procedura ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.152/2006
CONTRODEDUZIONI ALLA NOTA RIF. M_AMTE.MASE.REGISTRO UFFICIALE.
INGRESSO.0048608.30-03-2023

Spett.li Enti,

con la presente il sottoscritto Alessandro Ceschiati in qualità di procuratore speciale e legale rappresentante di EG GEMMA S.r.l. ("**EG GEMMA**" o la "**Società**"), con sede legale in Milano via dei Pellegrini 22 – 20122 Milano (MI), intende riscontrare le osservazioni formulate dal pubblico nell'ambito del procedimento di cui all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentata dalla Società in relazione al progetto fotovoltaico in oggetto (l' "**Impianto Fotovoltaico**" o il "**Progetto**"), con ogni più ampia riserva e salvezza.

Nello specifico, le presenti controdeduzioni sono formulate in riscontro alle osservazioni e richieste di chiarimento inviate dalla Regione Lazio e acquisite al protocollo di codesto Spett.le Ministero con nota prot. 0048608 del 30.03.2023 (le "**Osservazioni**").

Si riportano di seguito le richieste di chiarimento e/o di integrazione con la relativa controdeduzione.

1. Nelle Osservazioni la Regione Lazio ha richiesto "opportuna verifica delle interferenze dell'impianto con le aree sottoposte a vincoli paesaggistici che risultano confinanti con l'impianto in oggetto. Ciò con particolare riguardo ai corsi d'acqua e relative fasce di rispetto. A tal fine, si trasmette l'elaborato:
 - Inquadramento PTPR impianto e opere di connessione
 - Si precisa altresì che, tenuto conto del tenore delle opere che riguardano un'infrastruttura già esistente, la scrivente procederà ad ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie dall'Amministrazione competente, ai sensi della normativa applicabile, ivi incluso il DPR 31/2017.
2. In merito alla richiesta formulata dalla Regione Lazio avente ad oggetto: "Ove le aree di intervento siano interessate da progetti o programmi di vocazione agricola, quali ad esempio i PUA ex L.R. 381/1999, la ditta proponente e/o l'azienda agricola dovranno dimostrare che l'impianto proposto sia compatibile con l'attività in esercizio" si precisa che la costruzione dell'impianto non sarà avviata prima di maggio 2024. A tal fine, nell'ambito della procedura effettuata ai fini del rilascio del titolo autorizzativo, sarà fornita idonea documentazione attestante tale compatibilità.
3. In merito alla richiesta di cui al p.to 1 on qui la Regione Lazio ha richiesto: "*un file kmz con la rappresentazione dell'impianto e della soluzione di allaccio*" si trasmette l'elaborato:
 - EG Gemma_Kmz PV Plant e Interconnessione

4. In merito alla richiesta di cui al p.to 2 con cui codesta Spett.le Amministrazione ha richiesto: “Dovrà essere specificato cosa prevede la STMG, se tutto quanto previsto è oggetto di valutazione e conseguentemente è trattato nel SIA” si precisa quanto segue.

Il gestore e-Distribuzione S.p.A., a seguito della richiesta di connessione dalla scrivente con riferimento all’Impianto in oggetto, ha avviato una procedura di coordinamento di cui all’art. 34 TICA con TERNA S.p.a. (Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione).

Il preventivo di connessione ricevuto ed accettato dalla scrivente prevede che l’impianto venga allacciato alla rete AT di proprietà e-Distribuzione, con tensione nominale di 132 kV tramite inserimento in antenna su stallo della cabina primaria D400-1-382429 (Ex:DM00-1-380129) - CP Acquapendente coordinate geografiche: 42.741874, 11.881254.

Per la connessione dell’Impianto, E-Distribuzione comunicava in data 17/09/2021 con preventivo 0273347, che erano necessarie le opere sulle infrastrutture di Terna comunicate dalla stessa nell’ambito del coordinamento tra gestori sopra richiamato previsto dal TICA.

Al riguardo, per gli impianti della RTN, relativamente alla connessione della presente centrale Terna prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

A. Opere rientranti nel Piano di Sviluppo Terna:

incremento della magliatura del nodo CP Acquapendente;

B. Opere NON rientranti nel Piano di Sviluppo Terna per cui sarà quindi necessario procedere con la progettazione preliminarmente all’avvio dell’iter autorizzativo:

Una nuova stazione di trasformazione (SE) 380/132 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 132 kV “Acquapendente – Orvieto Patarina” ed alla linea RTN 380 kV “Roma Nord – Pian della Speranza”.

Successivamente a seguito di comunicazione di Terna S.p.a. 97487 comunicava alla scrivente, una modifica alla soluzione di allaccio., costituita dalla sostituzione degli interventi RTN da realizzare (incremento della magliatura del nodo CP Acquapendente e nuova stazione di trasformazione (SE) 380/132 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 132 kV “Acquapendente – Orvieto Patarina” ed alla linea RTN 380 kV “Roma Nord – Pian della Speranza” **con la realizzazione degli interventi 338-P e 352- N del Piano di sviluppo Terna.**

L’intervento **338-P** Stazione 380 kV a nord di Grosseto rientra nel Piano di Sviluppo Terna 2020 approvato con Decreto MASE del 29 dicembre 2022, allegato alla presente.

L’intervento **352-N** Incremento magliatura rete 132 kV area Amiata rientra nel Piano Sviluppo Terna 2021 tra gli interventi sulla rete di trasmissione in AT per l’area Centro-Nord, in relazione al quale Terna, con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20210040607 del 18 maggio 2021 ha trasmesso al MASE la documentazione relativa; la procedura di VAS del PdS 2021 è stata avviata in data 4 marzo 2022 con nota prot. GRUPPO TERNA/P20220018704, ad opera del proponente, con la trasmissione del Rapporto preliminare relativo al Piano 2021 all’autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in data 4 agosto 2022 è stato emanato il parere n. 42 della Commissione tecnica di verifica dell’Impatto ambientale - VIA e VAS, relativo alla consultazione sul rapporto preliminare 2021; è stato emanato avviso di avvio consultazione pubblica nell’ambito della procedura di VAS sul «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021», ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i cui termini per la presentazione di osservazioni sono decorsi.

Si allegano anche le sezioni del piano di sviluppo di Terna, nei quali si può controllare che la costruzione di questi due interventi sarà avviata nel 2025 e 2026, rispettivamente.

In sintesi, il progetto di impianto EG GEMMA è costituito dall’area di impianto, dal tracciato del cavidotto

di Media Tensione interrato tra l'impianto e la stazione di elevazione 30/132 kV, dalla stazione di elevazione (Stazione Utente), dal cavidotto interrato di collegamento tra la stazione di elevazione e la CP di E-Distribuzione, dallo stallo all'interno della Cabina Primaria di e-distribuzione di Acquapendente 132kV.

el caso specifico di EG GEMMA non sono da considerarsi opere connesse gli interventi 338-P Stazione 380 kV a nord di Grosseto e 352-N Incremento magliatura rete 132 kV area Amiata.

Il preventivo di connessione, relativamente al procedimento autorizzativo per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di rete, specifica che nel procedimento la società Eg Gemma dovrà ricomprendere anche le opere RTN prescritte da Terna, qualora non già previste nel piano di sviluppo della stessa Terna.

Pertanto, tenuto conto che tali opere sono incluse nel Piano di Sviluppo Terna, non dovranno essere oggetto di valutazione all'interno di questa procedura.

Ad ogni buon conto si rileva, con ogni opportuna riserva, che l'articolo 47 del D.L. 13/2023 a fronte degli emendamenti proposti (e parzialmente approvati alla data odierna ai fini della conversione in legge) prevede, al comma 1-ter che l'esenzione di cui al comma I-bis (a procedura VIA) si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. In merito ai punti 3 e 4, delle Osservazioni avente ad oggetto la richiesta di "nuove fotosimulazioni più prossime all'impianto e dalle strade nell'area, con particolare riferimento alla SP 20 e alla SR2. Le fotosimulazioni devono comporsi di 3 immagini stato di fatto, impianto e impianto con mitigazioni, inoltre va segnalato su foto aerea il punto di presa e la distanza" si sta lavorando su uno nuovo studio d'intervisibilità che soddisfa i requisiti di cui sopra. Tale documento sarà trasmesso prontamente.

Restando a Vs disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

Distinti Saluti

In fede

Milano 21/04/2023

EG Gemma Srl



CESCHIAT
ALESSANDRO
21.04.2023
14:53:16
GMT+00:00

Stazione 380 kV a nord di Grosseto						
Identificativo PdS		Identificativo PCI		Identificativo TYNDP		Identificativo RIP
338-P						
Anno di Pianificazione		Delibera 579/2017		Regioni interessate		Zone di Mercato
2014				Toscana		Centro Nord
Descrizione intervento						
<p>Con l'obiettivo di rimuovere i vincoli di esercizio, aumentando la flessibilità operativa degli elettrodotti 380 kV Montalto – Pian della Speranza, Montalto – Suvereto e Suvereto – Valmontone, costruiti in doppia terna per i tratti compresi tra le stazioni di Montalto e Suvereto, è prevista la realizzazione di una nuova stazione di smistamento a 380 kV a cui raccordare i suddetti elettrodotti.</p> <p>La realizzazione di tale stazione è prevista possibilmente in prossimità dell'area in cui attualmente si incrociano le linee 380 kV, in modo da realizzare, attraverso i raccordi di entra – esce dei suddetti elettrodotti, dei collegamenti indipendenti verso i nodi di Montalto, Suvereto, Pian della Speranza e Valmontone.</p> <p>Sui suddetti elettrodotti saranno quindi previsti interventi di rimozione delle limitazioni, mentre presso la stazione si valuterà l'installazione di opportuni apparati di compensazione reattiva e/o di regolazione dei flussi di potenza al fine di migliorare i profili di tensione sulla rete 380 kV dell'area.</p>						
Finalità intervento			Obiettivo intervento			
Decarbonisation		Security of supply		Integrazione FER		Qualità del Servizio
				Interconnessioni		Risoluzione congestioni
Market Efficiency		Sostenibilità		Connessione RTN		Resilienza
				Integrazione RFI		SEN 2017
Previsione tempistica Intervento						
Avvio attività		Avvio cantieri			Completamento	
2019/2020		2025			lungo termine	
Interdipendenze o correlazione						
Con altre opere				Da accordi con terzi		
Impatti territoriali						
Attività		I22 [km]		I23 [km]		I24 [km]
Realizzazione		1				
Dismissione						
Dismissione e Realizzazione						
Avanzamento opere principali						
Nome Opera	Stato avanzam.		Avvio attività	Avvio realizzaz.	Completa-mento	Note (Eventuali criticità/cause di ritardi)
	PdS '18	PdS '17				
Nuova stazione 380 kV	Fase 1	Fase 1	2019/2020	2025	lungo termine	
Interventi rimozione limitazioni	Fase 1	Fase 1	2019/2020	2025	lungo termine	
Apparati di compensazione e/o regolazione dei flussi di potenza	Fase 1	Fase 1	2019/2020	2025	lungo termine	

INCREMENTO MAGLIATURA RETE 132 kV AREA AMIATA								
IDENTIFICATIVO PDS		IDENTIFICATIVO PCI		IDENTIFICATIVO TYNDP		IDENTIFICATIVO RIP		
352-N								
ANNO DI PIANIFICAZIONE		REGIONI INTERESSATE		ZONE DI MERCATO				
2021		Toscana		Centro Nord				
DESCRIZIONE INTERVENTO								
<p>La rete 132 kV dell'area dell'Amiata e della Toscana meridionale è caratterizzata da una ridotta magliatura. Nell'area, inoltre, sono previste numerose richieste di connessione di fonti rinnovabili non programmabili. Per garantire la Sicurezza e la Flessibilità di esercizio nell'area sono previsti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il raccordo Bagnore-Paganico; • Il raccordo Chianciano-Montallese, adeguando opportunamente la SSE di Montallese; • L'incremento della magliatura del nodo di Acquapendente. <p>Le opere di razionalizzazione potranno essere soggette a puntuali variazioni progettuali a seguito delle verifiche di fattibilità impiantistiche in sinergia con gli altri soggetti coinvolti.</p> <p>Sarà, inoltre, approfondito in futuro un riassetto della porzione di rete compresa tra Toscana, Lazio e Umbria, al fine di integrarlo con il presente intervento di sviluppo.</p> <p>Questi interventi consentiranno una maggiore sicurezza e flessibilità di esercizio e l'integrazione delle rinnovabili presenti in servizio e previste nell'area.</p>								
FINALITÀ INTERVENTO				OBIETTIVO INTERVENTO				
Decarbonizzazione	Sicurezza e Resilienza	Integrazione FER		Qualità del Servizio				
		Interconnessioni		Congestioni INTER / INTRA				
Market Efficiency	Sostenibilità	Connessione RTN		Resilienza 2.0				
		Integrazione RFI		Transizione ecologica				
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO								
AVVIO ATTIVITÀ		AVVIO CANTIERI		COMPLETAMENTO				
2022		2026		2028				
INTERDIPENDENZE O CORRELAZIONE								
CON ALTRE OPERE				DA ACCORDI CON TERZI				
				Dipendenza da accordi con distributore locale per i lavori di ampliamento/adeguamento presso le Cabine Primarie				
IMPATTI TERRITORIALI								
ATTIVITÀ	I22 [KM]		I23 [KM]		I24 [KM]			
Realizzazione	44		1		2			
Dismissione								
Dismissione e Realizzazione								
AVANZAMENTO OPERE PRINCIPALI								
NOME OPERA	STATO AVANZAM.		AVVIO ATTIVITÀ	AVVIO REALIZZAZ.	COMPLETAMENTO	NOTE (EVENTUALI CRITICITÀ/CAUSE DI RITARDI)		
	PDS '21	PDS '20						
Elettrodotto Bagnore-Paganico	Fase 1		2023	2026	2028			
Elettrodotto Chianciano-Montallese	Fase 1		2023	2026	2028			
Incremento magliatura nodo di Acquapendente	Fase 1		2023	2026	2028			
Riassetto rete AT	Fase 1		2023	2026	2028			
SINTESI								
INVESTIMENTO SOSTENUTO/STIMATO								
0 M€ / 75 M€								
SINTESI ANALISI COSTI BENEFICI								
INVESTIMENTO SOSTENUTO/ STIMATO	BENEFICI BASE				BENEFICI TOTALI (INCLUSI B13, B16, B18, B19)			
0 M€ / 75 M€	NT-IT 2025, NT-IT 2030 NT-IT 2040, BAU 2030, BAU 2040		NT-IT 2025, NT-IT 2030 NT-IT 2040, BAU 2030, BAU 2040		NT-IT 2025, NT-IT 2030 NT-IT 2040, BAU 2030, BAU 2040		NT-IT 2025, NT-IT 2030 NT-IT 2040, BAU 2030, BAU 2040	
			IUS	3,9			IUS	3,9
			VAN _{PDS}	177 M€			VAN _{PDS}	177 M€
			VAN _{COMPL}	232 M€			VAN _{COMPL}	232 M€

Spett.le
EG GEMMA SRL
VIA DEI PELLEGRINI, 22
20122 MILANO

e p. c.
Spett.le TERNA RETE ITALIA
PEC: connessioni@pec.terna.it

Oggetto: Preventivo di connessione alla rete di e-distribuzione per Cessione Totale per l'impianto di produzione da fonte SOLARE FOTOVOLTAICA con potenza nominale di 44.681 Kw, sito in LOCALITA LA VALLE, SN - 01020 PROCENO (VT)
Modifica STMG – Soluzione Tecnica Minima Generale
Codice di rintracciabilità: T0739103 - **302497487**

Ci riferiamo alla Vostra richiesta di connessione, per la quale in data 17/09/2021 con la nota n. 0273347 Vi abbiamo trasmesso la soluzione tecnica minima di connessione.

Al riguardo, a seguito della allegata nota di Terna, da noi ricevuta con prot. 0082019 del 02/02/2022, Vi comunichiamo che nulla osta alla sostituzione degli interventi RTN da realizzare di cui alla STMG, con la realizzazione degli interventi 338-P e 352-N del Piano di Sviluppo Terna, cui si rimanda per ogni dettaglio.

Si intendono confermati i restanti contenuti della nostra STMG del 17/09/2021.

Con i migliori saluti.

PIER PAOLO GIANFORCHETTI
Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

PEC

Spettabile
e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Sviluppo Rete
Via Ombrone, 2
00198 ROMA
c.a. Ing. Marco Di Clerico
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Codice Pratica: 202100867 – Comune di Proceno (VT) – Riscontro comunicazione EG GEMMA del 18.01.2022

Richiesta di connessione per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica) da 44,681 MW della società EG GEMMA S.r.l.

Con riferimento alla comunicazione della società EG GEMMA SRL (ns. prot. TERNA/A20220003278-18/01/2022) Vi confermiamo che, per la connessione in oggetto presso la Cabina Primaria di Acquapendente prevista nella ns lettera prot. TERNA/P20210059171-22/07/2021 (rimessa in allegato), nulla osta per Terna alla sostituzione degli interventi RTN da realizzare di cui alla STMG, con la realizzazione degli interventi 338-P e 352-N del Piano di Sviluppo Terna, cui si rimanda per ogni dettaglio.

Restano fermi i restanti contenuti della lettera allegata.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Con i migliori saluti.

Luca Piemonti

Copia: RIT\REA\ARIRM
DSC-OMLT-POACS
DSC-AES-AESCS
SSD-PRI-PSR
SSD-PRI-ESP

Az.: SSD-PRI-Conn RTN

OUT-17/09/2021-0273347

Spett.le
EG GEMMA SRL
VIA DEI PELLEGRINI, 22
20122 MILANO

e p. c.
Spett.le TERNA RETE ITALIA
c.a. Ing. Rossana Miglietta
PEC: connessioni@pec.terna.it

Oggetto: Preventivo di connessione alla rete di e-distribuzione per Cessione Totale per l'impianto di produzione da fonte SOLARE FOTOVOLTAICA con potenza nominale di 44.681 Kw, sito in LOCALITA LA VALLE, SN - 01020 PROCENO (VT)
Invio STMG – Soluzione Tecnica Minima Generale
Codice di rintracciabilità: T0739103

Con riferimento alla Vostra richiesta di connessione, Vi trasmettiamo ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), di cui all'Allegato A della delibera 99/08 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il preventivo per la connessione in oggetto, elaborato tenendo conto delle indicazioni rese da TERNA con comunicazione PEC TERNA/P20210059171 del 22.07.2021 nell'ambito della procedura di coordinamento di cui all'art.34 TICA e secondo le seguenti condizioni:

- Potenza in immissione richiesta (art. 1.1, del TICA) **44.681 kW**
- Potenza nominale dell'impianto di produzione **44.681 kW**
- Potenza richiesta in prelievo: **100 kW solo S.A.**
- Potenza ai fini della connessione in AT (art. 1.1,z del TICA): **44.681 kW**

Indirizzo: LOCALITA LA VALLE, SN
Località: 01020 Proceno (VT)
Codice POD: IT001E104382274
Codice presa: 5662211500002
Codice fornitura: 104382274
AREA: LAZIO - SICILIA
Zona: CIVITAVECCHIA - VITERBO

1. Comunicazione della soluzione tecnica minima generale (STMG)

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

La soluzione da Voi richiesta prevede la connessione con una potenza massima in immissione di **44.681 kW**.

Vi evidenziamo che l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo, con le modalità e tempistiche previste dall'art.33 del TICA come modificato dalla deliberazione 328/2012/R/EEL.

Il Vostro impianto sarà allacciato alla rete AT di proprietà E-Distribuzione, con tensione nominale di 132 kV tramite inserimento in antenna su stallo della cabina primaria D400-1-382429 (Ex:DM00-1-380129) - CP Acquapendente coordinate geografiche: 42.741874, 11.881254.

Vi evidenziamo che per la connessione del Vostro impianto di produzione sono necessarie le opere sulle infrastrutture di Terna comunicateci dalla stessa nell'ambito del coordinamento tra gestori sopra richiamato previsto dal TICA e riportate nel documento allegato, del quale Vi chiediamo di prendere piena contezza.

Al riguardo, per gli impianti della RTN, relativamente alla connessione della presente centrale Terna prevede la realizzazione dei seguenti interventi.

Opere rientranti nel Piano di Sviluppo Terna:

- L'incremento della magliatura del nodo CP Acquapendente;

Opere NON rientranti nel Piano di Sviluppo Terna per cui sarà quindi necessario procedere con la progettazione preliminarmente all'avvio dell'iter autorizzativo:

- Una nuova stazione di trasformazione (SE) 380/132 kV della RTN da inserire in entrata - esce alla linea RTN a 132 kV "Acquapendente - Orvieto Patarina" ed alla linea RTN 380 kV "Roma Nord - Pian della Speranza".

I tempi necessari per la realizzazione delle opere RTN sono riportati sulla citata STMG TERNA. Sono indicati inoltre da Terna i necessari adempimenti autorizzativi riferiti alle prescritte opere.

Per gli impianti di e-distribuzione necessitano i seguenti interventi:

- adeguamento della sezione AT di Cabina primaria per la messa a disposizione di uno stallo AT dedicato, consistente in opere elettromeccaniche e opere civili, su area interna alla Cabina Primaria

Si comunica che i costi medi corrispondenti all'impianto di rete sopradescritto, realizzabili ad esclusiva cura e-distribuzione, sono i seguenti:

- ✓ AT-Stallo in aria linea AT in CP (escluso terreno in CP) **€ 230.000,00 + IVA**

In allegato è riportato lo schema dell'impianto di rete per la connessione.

1a. Interventi sulle reti elettriche esistenti strettamente necessari per la connessione

Per l'esecuzione della connessione è necessario effettuare i seguenti interventi:

Azienda certificata **OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001**

- adeguamento della sezione AT di Cabina Primaria, consistente nella costruzione di uno stallo AT dedicato, comprensivo di opere civili, su area interna alla Cabina Primaria;
- adeguamento del sistema di teleconduzione (teleoperazioni e telemisura) di Cabina Primaria;
- adeguamento degli impianti di terra e del sistema di protezioni elettriche e di comando e controllo a distanza di Cabina Primaria

Vi segnaliamo che, così come riportato sulla comunicazione TERNA che vi trasmettiamo in allegato alla presente, in considerazione della progressiva evoluzione dello scenario di generazione nell'area:

1. sarà necessario prevedere adeguati rinforzi di rete, alcuni dei quali già previsti nel Piano di Sviluppo della RTN;
2. non si esclude che potrà essere necessario realizzare ulteriori interventi di rinforzo e potenziamento della RTN, nonché adeguare gli impianti esistenti alle nuove correnti di corto circuito. Detti interventi potranno essere programmati in funzione dell'effettivo scenario di produzione che verrà via via a concretizzarsi.

Pertanto, fino al completamento dei suddetti interventi, non sono comunque da escludere, in particolari condizioni di esercizio, limitazioni della potenza generata dai nuovi impianti di produzione, in relazione alle esigenze di sicurezza, continuità ed efficienza del servizio di trasmissione e dispacciamento, visto che sulla porzione di rete in questione è presente un'elevata concentrazione di iniziative produttive con conseguenti potenziali criticità per la rete RTN e per il sistema elettrico.

Tutti i costi indicati saranno determinati in via definitiva nella soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD).

L'accettazione della presente soluzione tecnica minima generale (STMG), qualora si intenda procedere con la successiva fase di richiesta di elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), comporta l'obbligo di corrispondere a e-distribuzione, a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, il corrispettivo, fissato ai sensi degli art. 25.1 e 26.1 del TICA, a copertura delle attività di gestione e di analisi relative alla elaborazione della suddetta STMD pari a **€ 12.420,25 + IVA**, mentre nulla sarà preteso qualora non sia Vostra intenzione proseguire con la successiva richiesta dell'elaborazione della STMD.

Resta inteso che è possibile richiedere in qualsiasi momento l'annullamento della pratica e il rimborso del corrispettivo di connessione che sarà versato con l'accettazione della presente STMG.

La suddetta STMD verrà inviata quindi su Vostra richiesta, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni e del versamento del corrispettivo per l'ottenimento della stessa.

2. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI NECESSARI ALLA CONNESSIONE

Il lavoro necessario per eseguire la connessione è di tipo COMPLESSO.

I tempi per la realizzazione della connessione, determinati in via indicativa, con riferimento all'impianto di rete e per le opere a cura e-distribuzione, sono stimati in 16 (sedici) mesi, pari a 320 (trecentoventi) giorni lavorativi.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di efficacia del contratto di connessione, fra e-distribuzione e **EG GEMMA SRL** e sono da intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale Azienda certificata **OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001**

ottenimento di atti di terzi (concessioni e servitù), e di quant'altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti. Sono inoltre esclusi ritardi dovuti a cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà di e-distribuzione.

3. CORRISPETTIVO PER LA CONNESSIONE

Il corrispettivo di connessione, calcolato ai sensi dell'art. 26 del TICA, è pari al prodotto tra:

- La differenza tra i costi sopra indicati e il parametro-soglia;
- Il coefficiente relativo alla quota potenza in immissione richiesta e imputabile all'impianto di produzione

quindi pari a $(230.000,00 \text{ €} - 0 \text{ €}) * (44.681 \text{ kW}/180.000 \text{ kW}) = \text{€ } 57.092,39 + \text{IVA}$.

L'importo effettivo del suddetto corrispettivo verrà riportato nella STMD.

Il valore di 180 MW corrisponde alla potenza massima di esercizio, definito in base alla soluzione tecnica prevista per la connessione dell'impianto, come indicato nella Sez. D della Guida per le connessioni alla Rete Elettrica di e-distribuzione.

Tutti i costi esposti sono al netto di quelli relativi all'ottenimento delle Autorizzazioni e delle Servitù, e fanno riferimento ad una soluzione impiantistica standard di e-distribuzione. Per l'impegno del suolo in Cabina Primaria sarà addebitato il costo calcolato in base al valore commerciale in quota potenza. Il corrispettivo per eventuali prescrizioni particolari sarà regolato a parte.

4. ITER AUTORIZZATIVO E RELATIVE INFORMAZIONI

La gestione dell'iter autorizzativo è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di rete, compresi gli eventuali interventi di sviluppo della rete di distribuzione e/o della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) indicati nella soluzione tecnica, necessari alla connessione, nonché l'acquisizione di tutti gli altri provvedimenti amministrativi richiesti dalla legge ai fini della "cantierabilità" delle suddette opere e delle eventuali servitù di elettrodotto e/o cabina.

Tale gestione comporta quindi l'esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa statale, regionale e/o dai regolamenti locali sia per il rilascio dei suddetti provvedimenti/atti amministrativi, sia per l'ottenimento, in maniera consensuale o mediante procedura coattiva, delle servitù di elettrodotto o cabina sulle proprietà interessate dalle opere di rete per la connessione.

Per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione e gli interventi riguardanti la rete di distribuzione il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione ed esercizio presuppone l'ottenimento dei pareri/nullaosta favorevoli di tutti gli Enti/P.A. competenti, come da indicazioni contenute nel RD n. 1775/33 e nelle Leggi di seguito evidenziate:

- Iter autorizzativo come da prospetto allegato

Nel caso di interventi sulla RTN, per l'iter autorizzativo relativo a tali interventi si dovrà tener conto di quanto riportato nella soluzione tecnica inviata da Terna ed allegata al presente preventivo.

Azienda certificata **OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001**

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

Precisiamo che, nel procedimento autorizzativo dovrete ricomprendere anche le opere RTN prescritte da Terna, qualora non già previste nel piano di sviluppo della stessa Terna.

Facciamo presente che i tempi di esecuzione dell'impianto di rete per la connessione sono calcolati al netto dei tempi occorrenti per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell'opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto. Evidenziamo inoltre che, nel caso in cui l'impianto di produzione ricada nell'ambito di operatività dell'art. 12 del D.Lgs.n. 387/03, il Procedimento Unico di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio disciplinato dai commi 3 e 4 del suddetto articolo riguarda anche l'impianto di rete per la connessione.

L'attivazione, in via preferenziale, del Procedimento Unico di cui sopra, comprendente anche l'impianto di rete per la connessione, consentirà la semplificazione dell'iter autorizzativo, con conseguente riduzione dei tempi, ai fini della connessione.

In relazione a quanto previsto dal TICA e altresì definito all'interno della *Sez. K della Guida alle Connessioni* disponibile sul nostro sito internet https://www.e-distribuzione.it/it/connessione-alla-rete/Regole_tecniche.html il procedimento autorizzativo per l'impianto di Rete della Connessione può essere:

- eseguito da e-distribuzione

In questo caso il richiedente dovrà versare i seguenti oneri:

- Predisposizione Documenti per Richieste Autorizzazioni AT: 29.000,00 €
- Gestione iter autorizzativo: 15.000,00 €
- Procedura VIA: 18.000,00 € (se prevista)

Il corrispettivo comprende:

- spese notarili;
- costi personale Enel;
- spese di registrazione, imposte ecc.

- a Suo carico, previa validazione del progetto da parte del gestore di rete

In tal caso si potrà comunque richiedere ad e-distribuzione di predisporre la documentazione per la richiesta degli atti autorizzativi.

A tal fine il richiedente dovrà versare, a copertura dei costi sostenuti per la predisposizione della documentazione, gli importi seguenti:

- Predisposizione Documenti per Richieste Autorizzazioni AT: 29.000,00 €
- Predisposizione Documenti AT per Procedura VIA: 18.000,00 € (se prevista)

Anche nel caso in cui l'impianto di produzione sia sottoposto al D.Lgs. 387/03 e ci si avvalga del Procedimento Unico previsto dall'articolo 12 ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, ai sensi dell'Art. 8.2 del TICA, sarà possibile comunque richiedere ad e-distribuzione la predisposizione della documentazione per la richiesta degli atti autorizzativi.

In tal caso si dovranno versare, a copertura dei costi sostenuti per la predisposizione della documentazione, gli importi seguenti:

- Predisposizione Documenti per Richieste Autorizzazioni AT: 29.000,00 €

Azienda certificata **OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001**

- Predisposizione Documenti AT per Procedura VIA: 18.000,00 € (se prevista)

Nel caso in cui Voi scegliate di predisporre in proprio la documentazione progettuale da allegare all'istanza autorizzativa relativa alle opere di rete per la connessione, tale documentazione dovrà essere sottoposta ad e-distribuzione per il rilascio del benestare tecnico di competenza di cui all'art.21 del TICA. La documentazione progettuale relativa agli interventi sulla RTN sarà da Voi predisposta e da noi sottoposta, per Vostro conto, alla validazione ed approvazione di Terna SpA.

Il riferimento e-distribuzione ai fini della convocazione nell'ambito del Procedimento Unico di cui all'art.12 del decreto legislativo 387/03 è:

e-distribuzione SpA
Unità Progettazione Lavori
Via della Bufalotta, 255 - 00139 Roma

Le opzioni scelte e i relativi pagamenti dovranno essere effettuate contestualmente alla accettazione della STMG.

5. TUTELA DEGLI ELETTRODOTTI

Vi facciamo presente che la localizzazione dei nuovi impianti di produzione, quali ad es. pannelli fotovoltaici e delle relative opere accessorie, non deve comportare alcun problema nella gestione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici esistenti nonché del realizzando impianto di rete. In particolare non dovranno essere occupate le fasce necessarie alla suddetta gestione, la cui estensione per tipologia di impianto è riportata nella tabella "Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente" allegata. Il rispetto della sopracitata prescrizione costituisce condizione indispensabile, tenuto anche conto delle facoltà previste a favore del Gestore della Rete dall'art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n° 1775/33, per l'esecuzione delle attività di ispezione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee finalizzata a garantire la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica o ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, mediante anche l'impiego di specifici mezzi d'opera. Eventuali Vs. esigenze di spostamento dei nostri elettrodotti dovranno essere formalizzate per la successiva emissione del preventivo ad hoc, che conterrà anche la quantificazione dei relativi oneri economici.

6. MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA E PRELEVATA DALLA RETE

L'installazione e manutenzione degli apparecchi di misura dell'energia sul punto di connessione, secondo quanto da Lei indicato nella richiesta di connessione, verrà effettuata da e-distribuzione, secondo le condizioni generali previste nel contratto del servizio di misura allegato, che riportano anche i corrispettivi e le modalità di fatturazione.

Il servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica viene effettuato da Terna come definito dall'allegato B della delibera 568/2019/R/eel ed eventuali modifiche e integrazioni.

7. MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA

L'installazione e manutenzione degli apparecchi di misura dell'energia prodotta, secondo quanto da Lei indicato nella richiesta di connessione, verrà effettuata da e-distribuzione, secondo le

Azienda certificata **OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001**

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 Gruppo IVA P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.

condizioni generali previste nel contratto del servizio di misura allegato, che riportano anche i corrispettivi e le modalità di fatturazione.

Il servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica viene effettuato da Terna come definito dall'allegato B della delibera 568/2019/R/eel ed eventuali modifiche e integrazioni.

8. INDENNIZZI

Qualora la presente STMG venisse messa a disposizione oltre i tempi previsti nelle MCC (Guida per le Connessioni alla Rete Elettrica di e-distribuzione), sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall'art. 28.1.

9. VALIDITA' DEL PREVENTIVO

Vi ricordiamo che, pena la decadenza della richiesta, dovrete farci pervenire l'accettazione del suddetto preventivo di connessione entro e non oltre 45 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente.

10. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO

Qualora riteniate di accettare il presente preventivo, dovrete inviarci l'accettazione dello stesso debitamente compilata e sottoscritta dal Vostro legale rappresentante, corredata da documento di riconoscimento in corso di validità, a mezzo Portale Produttori entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della presente STMG. Vi precisiamo inoltre che con l'accettazione della STMG è previsto, come riportato nella *Guida per le Connessioni – Sez. B Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione da parte di e-distribuzione per servizio di connessione alla rete elettrica per impianti di produzione*, il versamento del 30% del corrispettivo di connessione pari a **€ 17.127,72 oltre IVA.**

Gli importi suddetti potranno essere corrisposti mediante:

- Bonifico bancario IT69K0306902117100000009743 riportando come dicitura:
Corrispettivo pratica n° T0739103;
- Bollettino di c/c postale 85146892 IBAN del c/c postale IT35B0760102000000085146892 riportando nella causale di versamento:
Corrispettivo pratica n° T0739103.

Qualora risulti assoggettato alla disciplina dello split payment di cui al D.L. 50/2017, la informiamo già adesso che la fattura emessa nei suoi confronti riporterà il riferimento all'art.17 ter DPR 633/72 e operativamente comporterà la scissione dei pagamenti: l'imponibile dovrà essere versato ad e-distribuzione e l'IVA direttamente all'Erario.

Vi informiamo che il presente preventivo perderà efficacia qualora non procediate ad avviare l'iter autorizzativo entro 120 gg lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del presente preventivo, inviandoci contestualmente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio di tale iter. Ai sensi dell'art. 31.1 della delibera AEEG ARG/Elt n. 99/08 e successive modifiche, il presente preventivo cesserà di validità qualora non comunichiate ufficialmente al gestore di rete interessato l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica entro 18 mesi dalla data di ricevimento dell'accettazione del presente preventivo. Nel caso in cui il termine sopraindicato non possa essere rispettato a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause a Voi non imputabili, sarà Vs cura, ai sensi dell'art. 31.2 del TICA, al fine di evitare la decadenza del preventivo di connessione accettato, darne informazione alla scrivente società mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In questo caso dovrete trasmetterci, con cadenza periodica di 6 mesi, dichiarazione sostitutiva di Azienda certificata **OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001**

atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter autorizzativo relativo alla connessione. In assenza dell'accettazione e delle comunicazioni di cui sopra nei termini indicati, la richiesta di connessione per l'impianto in oggetto dovrà intendersi decaduta.

Per tutto l'iter della pratica di connessione dovrà fare riferimento a Vincenzo Valenza n° telefonico 091 5057177 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00; e-mail: A_LAZIOSICILIA.Produuttori@e-distribuzione.com.

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.edistribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

11. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

In allegato al presente preventivo si trasmettono:

- [1] Tabella "Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente"
- [2] Condizioni generali del contratto di connessione
- [3] Condizioni generali del contratto di misura
- [4] Planimetria riportante il tracciato di massima dell'impianto di rete per la connessione
- [5] Schema unifilare di connessione
- [6] Lettera di Terna (art. 34 del TICA)
- [7] Modulo per la richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica in prelievo
- [8] Elenco autorizzazioni

Con i migliori saluti.

ALESSANDRA MUSIO
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente¹

Tipo di linea	Natura conduttore	Sezione o diametro	Palificazione	Armamento	Lunghezza campata ricorrente (1)	Larghezza fascia (2)
BT	Cavo interrato	qualsiasi				3 m
MT	cavo aereo	qualsiasi	Qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	4 m
	Cavo interrato	qualsiasi				4 m
	rame nudo	25/35 mm ²	Qualsiasi	qualsiasi	160 m	11 m
	rame nudo	70 mm ²	Qualsiasi	qualsiasi	160 m	13 m
	Al- Acc. Lega di Al	Qualsiasi	Qualsiasi	qualsiasi	160 m	13 m
	Qualsiasi	Qualsiasi	Qualsiasi	qualsiasi	250 m	19 m
AT fino a 150 kV	All-Acc	$\Phi = 22,8$ mm	tralicci semplice terna	sospeso	400 m	27 m
			tralicci doppia terna	sospeso	400 m	28 m
	All-Acc	$\Phi = 31,5$ mm	tralicci semplice terna	sospeso	350 m	29 m
			tralicci doppia terna	sospeso	350 m	30 m
	Cavo interrato	qualsiasi				5 m

¹Di norma si adottano le larghezze delle fasce di rispetto riportate nella tabella seguente. Eventuali maggiori larghezze sono consentite per tener conto di soluzioni impiantistiche specifiche o di normative applicabili.

(1) Per campate di lunghezze superiori la larghezza H_a delle fasce da asservire va calcolata con riferimento alle posizioni impraticabili di cui all'art. 2.1.06 lettera h) del D.M. 21.03.1988 n. 449.

(2) La larghezza della fascia può essere aumentata qualora si presentino circostanze che lo consiglino.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA IMMESA IN RETE E/O PRODOTTA PRESSO UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

PREMESSA

Il Richiedente è responsabile, in base alle vigenti disposizioni dell'ARERA, del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione. Il Richiedente intende affidare ad e-distribuzione l'espletamento di tale servizio. e-distribuzione, al fine di semplificare la contrattualizzazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, ha predisposto le presenti condizioni generali di contratto anche pubblicate sul proprio sito internet.

Definizione

ARERA: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Servizio di misura: è il servizio composto dalle attività di:

a) installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta
b) rilevazione e registrazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta acquisiti con cadenza non inferiore a quella mensile e con segregazione dei dati alla fine mese precedente.

c) la messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta al GSE.

Apparecchiatura di misura: è l'insieme del misuratore e di tutti gli altri dispositivi necessari alla rilevazione e registrazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto del Richiedente

Guida: è il documento adottato da e-distribuzione in attuazione della deliberazione ARG/elt n. 99/08 e pubblicato sul sito internet.

Impianto: è l'insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione dell'energia elettrica.

Parti: sono il Richiedente ed e-distribuzione.

Punto di consegna: è il punto di confine tra l'impianto di rete di competenza del gestore di rete per la connessione e l'impianto di utenza di competenza del Richiedente.

Punto di produzione: è il punto in cui vengono installate le apparecchiature di misura dell'energia prodotta oggetto del presente contratto.

Richiedente: è il Produttore, cioè la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e/o che ha la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.

1.1. Le premesse e gli eventuali allegati nonché le definizioni formano parte integrante delle presenti condizioni generali.

1.2. Ai fini e per gli effetti del presente documento, valgono anche le disposizioni contenute nella Guida e nelle delibere dell'ARERA relative al servizio di misura disciplinato dalle presenti condizioni generali.

Art.2 Oggetto.

2.1. Le presenti condizioni generali disciplinano l'espletamento dell'intero servizio di misura oppure della sola attività di fornitura, manutenzione ed installazione dei misuratori dell'energia prodotta dall'impianto del Richiedente. In relazione all'attività richiesta verrà commisurato il corrispettivo dovuto dal Richiedente.

2.2. Le apparecchiature di misura installate sono e rimarranno di proprietà di e-

distribuzione, che ne curerà la manutenzione mentre la custodia di queste ultime, con ogni connessa responsabilità, è a carico del Richiedente.

TITOLO II - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA

Art. 3 Obblighi di e-distribuzione

3.1. e-distribuzione si impegna ad installare l'apparecchiatura di misura, in conformità alle prescrizioni tecniche di cui alle disposizioni normative e dell'ARERA, nonché a mantenerla. Il misuratore da installare sarà di tipo bidirezionale idoneo a rilevare l'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete.

3.2. e-distribuzione procederà inoltre ad installare, ove necessario per la misurazione dell'energia, i riduttori di tensione e di corrente

3.3. e-distribuzione, qualora sia stato richiesto il servizio di misura completo, procederà a rilevare e registrare i dati di misura dell'energia elettrica prodotta ed a mettere a disposizione del GSE le misure dell'energia elettrica registrati

3.4. L'espletamento di ogni altra attività che venisse richiesta dal Richiedente relativamente al servizio di misura non prevista nel presente contratto, quali attività di certificazioni di componenti delle apparecchiature richieste dall'Agenzie delle Dogane o richieste di lettura a scadenze non previste, se accettata da e-distribuzione, verrà svolta diligentemente previo rimborso delle voci di costo (materiale, manodopera, prestazione di terzi e spese generali pari al 20% delle somme delle voci sopradette) sostenute.

3.5. Le attività di cui al precedente comma 3.4 richieste dall'Agenzia delle Dogane sono a carico di e-distribuzione per i soli casi di sostituzione di componenti di apparecchiature di misura per progresso tecnologico.

Art. 4 Obblighi del Richiedente

4.1. Il Richiedente deve mettere a disposizione di e-distribuzione, a propria cura e spese e nel rispetto delle indicazioni fornite da e-distribuzione, locali o siti idonei per la collocazione dell'apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta.

4.2. Il Richiedente autorizza l'accesso ai siti o ai locali di cui al precedente punto 4.1. al personale di e-distribuzione o di terzi dalla stessa incaricati per l'espletamento di tutte le attività inerenti il servizio di misura. L'accesso è consentito anche per la rimozione dell'apparecchiatura in questione in caso di cessazione o risoluzione del contratto. Tale accesso avverrà, di norma, durante il normale orario di lavoro. Il personale di e-distribuzione o dei terzi sopradetti, il giorno precedente a quello stabilito per l'accesso, ne darà, se possibile, comunicazione al Richiedente.

4.3. Il Richiedente provvede al pagamento dei corrispettivi come di seguito specificati all'art. 7 nonché a versare, a titolo di corrispettivo per il recesso anticipato di cui al successivo art. 5.2., gli importi previsti nello stesso art. 5.2..

4.4. Nel caso si renda necessario l'installazione di riduttori di tensione e di corrente, il richiedente è tenuto alla corresponsione degli importi "una tantum"

così come specificati al successivo art.7.

4.5. Il Richiedente, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità o disponibilità dell'impianto o comunque di ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'impianto stesso, si obbliga a trasferire il contratto di cui alle presenti condizioni generali al nuovo titolare che si assumerà a suo carico ogni relativa obbligazione, inviando contestuale informativa ad e-distribuzione. In caso di violazione della presente obbligazione, il Richiedente rimane obbligato nei confronti di e-distribuzione per l'adempimento di tutte le obbligazioni previste nelle presenti condizioni generali, rispondendo altresì di ogni danno diretto ed indiretto, sino a che il nuovo titolare dell'impianto non proceda a sottoscrivere con e-distribuzione il contratto del servizio di misura ovvero dichiari di assumere in prima persona, nei casi previsti dall'ARERA, la responsabilità del servizio di misura.

4.6. Il Richiedente è tenuto a custodire con la diligenza del buon padre di famiglia le apparecchiature di misura ed a non danneggiarle o manometterle; deve altresì impedire la manomissione ed il danneggiamento dell'apparecchiatura stessa da parte di terzi.

4.7. Per tutte le attività che richiedono l'intervento sull'impianto, per l'espletamento del servizio di misura, il Richiedente, su comunicazione di e-distribuzione, deve provvedere, dandone riscontro ad e-distribuzione stessa, alla messa in sicurezza dell'impianto per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative da parte del personale di e-distribuzione o di Società da questa autorizzata.

4.8. Sono a carico del Richiedente gli eventuali oneri fiscali connessi all'esecuzione delle attività oggetto delle presenti condizioni generali e le eventuali spese, comprese quelle di registrazione del contratto di cui alle presenti condizioni generali.

Art. 5 Durata del contratto

5.1 Il contratto di cui alle presenti condizioni generali ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di installazione dell'apparecchiatura di misura; in mancanza di disdetta, da comunicarsi con raccomandata con RR e con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno.

5.2 E' consentito al Richiedente di recedere dal contratto di cui alle presenti condizioni generali. Tale recesso, dovrà essere comunicato, nel rispetto delle disposizioni dell'ARERA, ad e-distribuzione mediante raccomandata R.R. Il recesso ha efficacia 30 giorni lavorativi dopo il ricevimento da parte di e-distribuzione della comunicazione di recesso. Nel caso la facoltà di recesso venga esercitata entro i primi tre anni di durata del presente contratto, il Richiedente è tenuto a versare il corrispettivo previsto per l'intera durata triennale del contratto.

Art.6 - Risoluzione del contratto

6.1. E' riconosciuta ad e-distribuzione la facoltà di risolvere di diritto il contratto di cui alla presente condizioni generali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di inadempimento da parte del Richiedente, di uno degli obblighi previsti all'articolo 4.

6.2. E' riconosciuta al Richiedente la facoltà di risolvere di diritto il contratto di cui alla presente condizioni generali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di inadempimento da

parte di e-distribuzione, di uno degli obblighi previsti all'articolo 3.

Art. 7 – Corrispettivi

7.1 Il corrispettivo annuale dovuto dal Richiedente ad e-distribuzione per il servizio di installazione e manutenzione della apparecchiatura di misura, è determinato moltiplicando il numero dei misuratori e delle eventuali altre apparecchiature installate presso il punto di produzione per il corrispettivo unitario, relativo al periodo di vigenza del contratto di cui alla presenti condizioni generali, pubblicato sul sito internet di e-distribuzione e relativo ad ogni apparecchiatura installata. Tali corrispettivi sono determinati in riferimento al livello di tensione del primario dei trasformatori di misura eventualmente installati o in loro mancanza al livello di tensione a cui è connesso l'impianto di produzione.

Tale corrispettivo è automaticamente aggiornato all'inizio di ciascun anno solare da e-distribuzione sulla base della variazione annuale, intervenuta nell'anno precedente, dell'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

7.2 Il corrispettivo "una tantum" previsto per l'installazione e manutenzione dei riduttori di tensione e di corrente è pubblicato sul sito internet di e-distribuzione e viene corrisposto in un'unica soluzione ad e-distribuzione.

7.3 Le parti si danno atto che le attività oggetto delle presenti condizioni generali, non sono remunerate in componenti tariffarie stabilite da norme di legge o disposizioni della ARERA

Art. 8 - Fatturazione e Pagamento

8.1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo dovrà avvenire entro 20 giorni solari dalla data di emissione della fattura.

La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 7 avverrà immediatamente dopo l'installazione del gruppo di misura, come risultante dal verbale redatto, e, successivamente, con cadenza periodica annuale o infrannuale.

La fatturazione del corrispettivo "una tantum" previsto per l'installazione e manutenzione dei riduttori di tensione e di corrente, verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di installazione di tali apparecchiature.

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate in fattura. Contestualmente ad ogni disposizione di bonifico il Richiedente comunicherà ad e-distribuzione gli estremi del pagamento effettuato.

8.2. In caso di mancato pagamento del corrispettivo pattuito nei termini previsti al precedente comma, il Richiedente è tenuto a corrispondere a e-distribuzione interessi di mora pari al TUR maggiorato di 3,5 punti, calcolato per ogni giorno di ritardo del pagamento.

8.3. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 30 giorni è facoltà di e-distribuzione di risolvere il Contratto ai sensi del precedente art. 6.2.

Nel caso la risoluzione del contratto per inadempimento si verifichi anteriormente alla prima scadenza contrattuale, il Richiedente è tenuto comunque a versare ad e-distribuzione, a titolo di ristoro dei costi sostenuti per l'installazione e rimozione delle apparecchiature di misura, i corrispettivi dovuti fino alla prima scadenza contrattuale. Rimane comunque salvo il diritto di e-distribuzione al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 9 - Affidamento a Terzi

9.1. Per lo svolgimento delle attività oggetto

del presente Contratto, il Richiedente autorizza e-distribuzione ad avvalersi dell'opera di terzi, restando comunque quest'ultima unica responsabile nei confronti del Richiedente stesso dell'adempimento delle obbligazioni assunte.

Art.10 Obblighi e Responsabilità delle parti

10.1. Non sussisterà responsabilità alcuna delle Parti per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali).

10.2 Le parti convengono che e-distribuzione sarà eventualmente responsabile dei soli danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante. Nel caso e-distribuzione risulti inadempiente agli obblighi di cui al precedente art. 3 verserà ex art.1382 c.c. pari al 10% del corrispettivo annuo come determinato dal successivo art. 7.

10.3. Il Richiedente è responsabile della conservazione ed integrità delle apparecchiature di misura e dovrà adottare ogni precauzione necessaria per evitare ogni danneggiamento all'apparecchiatura in questione. Il Richiedente sarà tenuto quindi, salvo i casi di forza maggiore o comprovato fatto del terzo, a rimborsare ad e-distribuzione tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dal danneggiamento dell'apparecchiatura in questione

Art. 11 Efficacia.

11.1. Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data di installazione delle apparecchiature di misura e conservano la loro efficacia per tutta la durata del contratto.

11.2. In caso di trasferimento a terzi della titolarità o disponibilità dell'impianto o comunque di ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'impianto stesso, trova applicazione quanto previsto al precedente art. 4.5.

Art. 12 Riservatezza e trattamento dei dati personali.

12.1. Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal Richiedente a e-distribuzione e il cui conferimento è richiesto per l'espletamento del servizio di cui alle presenti condizioni generali, sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da e-distribuzione se non per l'esecuzione del presente contratto nonché in funzione di attività previste dalla legge o dalla GUIDA o altrimenti prescritte dalle autorità competenti. e-distribuzione garantirà al Richiedente il rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del Richiedente.

12.2. Il Richiedente consente che e-distribuzione possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.

12.3. Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di e-distribuzione, dei dati riguardanti la connessione -ivi

compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi- nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali, dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalla GUIDA.

12.4. Il Richiedente, ai sensi del GDPR, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere, comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi. Con la presente informativa e-distribuzione fornisce le opportune informazioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei dati personali comunicati per la stipula del CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA IN RETE E/O PRODOTTA PRESSO UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è la società e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P. IVA 05779711000. Ai sensi dell'art. 4, n. 2, del GDPR, per "trattamento" di dati personali si intende: *"qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione"*.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo.e-distribuzione@enel.com per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali.

Il Titolare tratterà i dati personali del Richiedente ("Dati Personali") acquisiti da e-distribuzione che, a titolo esemplificativo, possono essere:

- Dati identificativi: dati che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici;
- Dati di contatto: dati relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono), quali telefono, cellulare, e-mail, forniti al Titolare in fase di sottoscrizione o nel corso della durata del Contratto, necessari a contattare il Richiedente per fornire riscontri alle esigenze manifestate. e-distribuzione tratterà i Dati personali del Richiedente per il conseguimento di finalità precise e solo in presenza di una specifica base giuridica prevista dalla legge applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali. Nello specifico la base giuridica del trattamento è costituita dal rapporto contrattuale instaurato con e-distribuzione, da un legittimo interesse di e-distribuzione od infine se e-distribuzione è tenuta a trattare i dati personali del Richiedente in forza di un obbligo di legge. Il Titolare tratterà i Dati Personali nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto dal Titolare e/o da Responsabili di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I Dati Personali di cui e-distribuzione verrà a conoscenza potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate: a) ai soggetti espressamente autorizzati dal

Titolare, quali dipendenti e collaboratori addetti alle unità organizzative preposte al trattamento medesimo;

b) ai soggetti designati responsabili ex art. 28 del GDPR, quali terzi fornitori di servizi in favore di e-distribuzione ai fini dell'esecuzione di un Contratto ("Responsabili");

c) alla capogruppo Enel S.p.A. e ad altre società del Gruppo.

I Dati Personali del Richiedente saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati in Germania, quindi all'interno dell'Unione Europea.

Tutti i Dati Personali del Richiedente oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente Contratto saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento al termine delle quali verranno cancellati, fatte salve le esigenze di difesa anche in ipotesi di eventuale contenzioso.

Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, il Richiedente ha il diritto di:

a) accedere e chiederne copia;

b) richiedere la rettifica;

c) richiedere la cancellazione;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) opporsi al trattamento;

f) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati conferiti dal Richiedente.

Per l'esercizio dei diritti il Richiedente può:

1. accedere all'area riservata del Portale Produttori di e-distribuzione;

2. inviare la richiesta ai canali tradizionali di e-distribuzione (casella di posta ordinaria: 5555 - 85100 Potenza (PZ), pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e fax Fax 800046674);

3. contattare il Call Center al seguente numero verde gratuito 800.08.55.77.

Ricordiamo che è un diritto del Richiedente proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante:

a) Raccomandata A/R da inviarsi a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma

b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it; oppure: protocollo@pec.gpdp.it;

c) fax al numero: 06/69677.3785.

Art. 13 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.

13.1. Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, da provvedimenti dell'ARERA, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

13.2. Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma.

13.3. Qualora, a seguito dei provvedimenti dell'ARERA non sia possibile la modifica automatica delle presenti condizioni generali, e-distribuzione provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al Richiedente ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria.

Art. 14 Cessione del contratto.

14.1. Il Richiedente non potrà cedere il presente Contratto senza l'autorizzazione scritta di e-distribuzione.

14.2 Il Richiedente autorizza sin d'ora e-distribuzione a cedere, con le modalità e gli effetti di cui agli art. 1407 e segg. c.c., il presente Contratto a proprie società controllate, ovvero ad ad altra impresa distributrice dell'energia elettrica ovvero al gestore di rete competente.

Art. 15 Foro competente

15.1 Per qualsiasi controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti, d'intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di: ROMA

PREMESSA

a) l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, d'ora innanzi denominata - per brevità- anche AEEG, con delibera n. 281/05 e successive modifiche ha approvato le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;

b) in attuazione della sopra menzionata delibera, ENEL Distribuzione (di seguito denominata ENEL) ha adottato il documento pubblicato sul sito internet www.enel.it/it-IT/, con cui sono state definite le disposizioni generali relative alle modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione da parte di ENEL del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV (ediz. II - agosto 2008) di seguito denominato Documento;

c) sia la delibera n. 281/05 che il Documento prevedono che i rapporti tra il gestore di rete ed il richiedente della connessione siano regolati da un apposito contratto di connessione;

d) al fine di semplificare la contrattualizzazione di cui al precedente punto, sono state predisposte le presenti condizioni generali di contratto, anch'esse pubblicate sul sito internet www.enel.it/it-IT/.

DEFINIZIONI

Ad integrazione delle definizioni contenute nella delibera n. 281/05 e nel Documento valgono le seguenti definizioni:

Cabina di consegna: è l'impianto, di cui alla norma CEI 0-16, occorrente per realizzare la connessione del PRODUTTORE.

Codice di Rete: è il "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" emanato e periodicamente aggiornato da TERNA S.p.A..

Contratto di connessione in prelievo: è il contratto che disciplina il rapporto tra il distributore ed il titolare del punto di connessione in prelievo in merito al servizio di connessione per i prelievi di energia elettrica dalla rete ENEL.

Contratto per il servizio di trasporto: è il contratto che disciplina il servizio di trasporto in relazione ai prelievi di energia elettrica effettuati sulla rete di distribuzione.

Impianto di produzione: è l'insieme dei macchinari, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione di energia elettrica.

Interventi sulla rete esistente: interventi sulla rete elettrica esistente di ENEL in relazione ai quali ENEL stessa può consentire al PRODUTTORE di procedere alla loro realizzazione.

PESE: è il "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico" adottato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, ora Terna S.p.A., ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 6 novembre 1979

n.91.

Polizza fideiussoria: contratto autonomo di garanzia con clausola a prima richiesta emesso da istituto di credito o da una primaria compagnia di assicurazione a favore di ENEL a garanzia della corretta esecuzione da parte del PRODUTTORE dell'impianto di rete e dell'eventuale interventi sulla rete esistente.

Potenza di connessione: è la potenza massima riportata nella STMD che il PRODUTTORE può immettere in rete o prelevare dalla rete.

PRODUTTORE: la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e che ha la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Punto di Consegna: è il punto di confine tra l'impianto di rete per la connessione e l'impianto di competenza del PRODUTTORE, come individuato dalle norme CEI 0-16, attraverso il quale il PRODUTTORE può immettere ed eventualmente prelevare energia elettrica.

Punto di Prelievo: è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi da parte del PRODUTTORE. Tale punto può coincidere con il Punto di Consegna.

STMD: è la soluzione tecnica minima di dettaglio elaborata a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente.

STMG: è la soluzione tecnica minima generale elaborata a seguito della richiesta di connessione.

Terna: è il soggetto concessionario dell'attività di dispacciamento e trasmissione della rete elettrica nazionale.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 Premesse, allegati e definizioni**

1.1 Le premesse e gli allegati nonché le definizioni formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali.

1.2 Ai fini e per gli effetti delle presenti condizioni, valgono anche le disposizioni contenute nel Documento, cui si fa rinvio per quanto di seguito non specificamente previsto.

1.3 In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle presenti condizioni e quelle contenute negli allegati, prevalgono le prime.

Art. 2 Oggetto

2.1 Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra ENEL ed il PRODUTTORE relativamente alla connessione in alta tensione alla rete elettrica degli impianti di produzione.

TITOLO II - OBBLIGHI DELLE PARTI PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE**Art. 3 Obblighi del Produttore**

3.1. Il PRODUTTORE, con l'accettazione della STMD, si impegna a:

a) rispettare le previsioni contenute nel Documento ed a sottoscrivere il

Regolamento di Esercizio AT prima dell'attivazione della connessione;

b) mettere a disposizione di ENEL, se necessario e previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o permessi, un locale di consegna per l'impianto di rete nonché un locale per il complesso di misura, realizzati entrambi nel rispetto della normativa tecnica vigente (norma CEI 0-16) e del Documento;

c) mettere a disposizione l'area che Enel avesse eventualmente richiesto nella STMG/STMD per successive esigenze di sviluppo della rete elettrica.

d) sottoporre ad ENEL, prima dell'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto di rete e/o degli interventi sulla rete esistente, i relativi documenti progettuali per il relativo benessere tecnico;

e) volturare, a favore di ENEL, prima dell'acquisizione dell'impianto di rete, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti l'impianto di rete per la connessione e gli interventi sulla rete esistente e le relative servitù di elettrodotto, consegnando a Enel la connessa documentazione, anche tecnica;

f) mettere a disposizione per il collaudo di ENEL, previo pagamento dei relativi oneri che saranno fatturati dopo l'accettazione della STMD, quanto realizzato come impianto di rete per la connessione e/o come interventi sulla rete esistente;

g) provvedere ad eseguire i lavori che ENEL dovesse richiedere, in sede di collaudo, per conformare gli interventi realizzati nonché i locali di cui all'art. 3.1 lettera b) alle prescrizioni ed agli standard tecnici ENEL, dandone comunicazione ad ENEL stessa;

h) nel caso in cui il PRODUTTORE abbia gestito l'iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione e/o per gli interventi sulla rete esistente, rimborsare ad ENEL tutti i danni e/o oneri che la stessa dovesse sopportare per il caso in cui l'impianto di rete e/o gli eventuali interventi sulla rete esistente non siano assistiti, per responsabilità del PRODUTTORE, da provvedimenti autorizzativi legittimi;

i) nel caso il Produttore abbia gestito l'iter autorizzativo procedere prima della stipulazione dell'atto di cessione degli impianti, alla volturazione a favore di Enel, se necessario, delle autorizzazioni relative all'impianto di rete per la connessione.

l) stipulare con ENEL, entro 90 giorni dal collaudo di cui all'art. 3.1 lettera f) risultato positivo, l'atto di cessione, costituendo, se necessarie, anche le connesse servitù di elettrodotto e/o cabina e rilasciando contestuale fattura per un importo corrispondente al valore dell'impianto secondo i costi di realizzazione riportati da ENEL nella STMD. Il PRODUTTORE consegnerà contestualmente ad ENEL una polizza fideiussoria di pari valore, avente una durata di 10 anni, che ENEL deve poter escutere per il rimborso delle spese sostenute per l'eliminazione degli eventuali vizi e difetti dell'impianto di rete

per la connessione e degli eventuali interventi realizzati sulla rete esistente;
m) emettere, nel caso in cui per la connessione sia stato necessario realizzare soltanto interventi sulla rete elettrica esistente, una fattura per il valore degli interventi realizzati di importo corrispondente ai costi riportati da ENEL nella STMD, nonché a rilasciare, entro 90 giorni dal collaudo positivo degli interventi stessi, una polizza fideiussoria di pari valore ed avente una durata di 10 anni. Tale polizza deve poter essere escussa da ENEL per il rimborso delle spese sostenute per l'eliminazione degli eventuali vizi e difetti degli interventi realizzati sulla rete esistente;

n) risarcire ad ENEL tutti i danni, diretti ed indiretti, connessi e conseguenti agli eventuali vizi e difetti dell'impianto di rete per la connessione e/o degli eventuali interventi sulla rete esistente, manlevandola da ogni richiesta risarcitoria;

o) nel caso di collaudo positivo e sino alla data di stipulazione dell'atto di cessione degli impianti di cui all'art. 3 lettera l mettere gratuitamente a disposizione di Enel quanto realizzato per consentire la connessione. Riconoscere ad ENEL, nel caso sopra detto oppure sino al rilascio della polizza di cui all'art. 3 lett. m, la facoltà di trattenere dalle somme spettanti al Produttore, in base alle disposizioni dell'AEEG per la realizzazione in proprio degli impianti, le spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete e/o degli interventi eseguiti sulla rete esistente. Qualora al PRODUTTORE non spetti alcuna somma per la suddetta realizzazione in proprio, quest'ultimo si impegna, sino a quando non provvederà al rilascio della polizza fideiussoria di cui all'art. 3 lettere l) e m), a rimborsare tempestivamente ad ENEL gli importi di cui sopra;

p) non chiedere ad ENEL il risarcimento dei danni per mancata produzione nel caso tale situazione sia connessa o conseguente a vizi e/o difetti dell'impianto di rete per la connessione e/o degli eventuali interventi eseguiti sulla rete ovvero determinata dall'annullamento di provvedimenti amministrativi e/o dal venir meno delle servitù relative all'impianto di rete o legittimanti gli interventi sulla rete esistente;

q) acquisire e consegnare ad ENEL le garanzie del costruttore per la parte di impianto di rete e per gli interventi sulla rete stessa, qualora fatti realizzare da terzi.

Art. 4 Obblighi di ENEL

4.1. ENEL, si impegna ad effettuare, salvo casi di forza maggiore o eventi comunque alla stessa non imputabili, il collaudo degli impianti di rete e, in caso di esito positivo dello stesso, ad attivare la connessione;

4.2. ENEL, nel caso il collaudo di cui al precedente punto abbia esito positivo e sempre che il PRODUTTORE abbia consegnato la polizza fideiussoria di cui all'art. 3.1 lett. l), si impegna a pagare il corrispettivo riportato nella STMD entro

90 giorni dalla stipulazione dell'atto di cessione degli impianti;

4.3. ENEL, qualora per l'attivazione della connessione sia stato necessario realizzare soltanto interventi sulla rete esistente e questi ultimi siano stati realizzati dal PRODUTTORE, si impegna a corrispondere gli importi riportati nella STMD entro 90 giorni dall'emissione da parte del PRODUTTORE della fattura di cui all'art. 3.1 lett. m) e sempre che sia stata rilasciata la polizza fideiussoria pure prevista dall'art. 3.1 lett. m);

4.4. ENEL, nel caso accerti vizi e/o difetti inerenti l'impianto di rete per la connessione o gli interventi sulla rete esistente, si impegna a darne comunicazione al PRODUTTORE, mediante raccomandata r.r., entro i successivi 30 giorni dalla scoperta;

4.5. ENEL, prima di escutere la polizza fideiussoria di cui al precedente art. 3.1 lett. l) e m), deve comunicare al PRODUTTORE gli oneri da sostenere per l'eliminazione dei vizi e/o difetti dell'impianto di rete per la connessione e degli interventi eseguiti sulla rete esistente;

4.6. ENEL deve trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento, le istanze risarcitorie pervenute da terzi connesse e conseguenti a vizi e difetti dell'impianto di rete per la connessione e degli interventi sulla rete esistente realizzati dal PRODUTTORE;

4.7. ENEL, dopo essere stata immessa, a seguito del collaudo positivo, nel possesso gratuito dell'impianto di rete per la connessione, si impegna, sino alla stipula dell'atto di cessione, ad effettuare, se necessaria, la relativa manutenzione, provvedendo altresì ad eliminare gli eventuali vizi e difetti dell'impianto sopraddetto. In tal caso, ENEL deve, mediante raccomandata r.r., da inviare entro 30 giorni dalla scoperta del vizio/difetto o dall'espletamento dell'attività manutentiva, informare il PRODUTTORE dei costi che devono essere dallo stesso rimborsati.

4.8. Enel, nel caso in cui abbia richiesto al Produttore la messa a disposizione di aree per successive esigenze di sviluppo della rete elettrica, dovrà concordare con quest'ultimo, nei casi previsti dalle disposizioni dell'AEEG, idonea remunerazione.

TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

Art. 5 Attivazione e prosecuzione del servizio di connessione

5.1. In esito alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o degli eventuali interventi sulla rete esistente e dopo il collaudo positivo degli impianti, ENEL si impegna, nel rispetto di quanto previsto nelle presenti condizioni, ad attivare e mantenere la connessione.

5.2. L'attivazione e la prosecuzione del servizio di connessione sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) che, in relazione ai prelievi di energia elettrica necessari per il funzionamento dell'impianto di produzione ed effettuati nel Punto di Consegna, ovvero da eventuale altro Punto di Prelievo di cui il PRODUTTORE sia titolare, siano stati stipulati gli specifici contratti per la

regolamentazione dei prelievi stessi (contratto per il servizio di trasporto e contratto di connessione in prelievo);

b) che le apparecchiature di misura dell'energia prodotta, ove il PRODUTTORE (nei casi previsti dalle disposizioni dell'AEEG) abbia optato per l'installazione a propria cura delle stesse, siano conformi alle prescrizioni del Documento;

c) che il PRODUTTORE abbia stipulato con ENEL il contratto per il servizio di misura, nel caso in cui abbia chiesto ad ENEL l'attivazione di tale servizio;

d) che all'impianto di produzione non sia connesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, alcun impianto elettrico utilizzatore che risulti essere direttamente od indirettamente nella disponibilità di soggetti giuridici diversi dal PRODUTTORE;

e) che il PRODUTTORE abbia sottoscritto il Regolamento di Esercizio AT e rispetti le prescrizioni ivi contenute;

f) che permangano le autorizzazioni, i permessi e le servitù riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete di connessione e quelli relativi agli interventi sulla rete esistente.

Art. 6 Servizio di connessione

6.1. A seguito dell'attivazione della connessione dell'impianto di produzione alla rete, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercitare l'impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL ed ad immettere energia elettrica nella rete ENEL nei limiti della potenza di connessione e nel rispetto delle:

a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nella STMD e nel Regolamento di Esercizio AT;

b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'AEEG;

c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete;

d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano).

6.2. Il PRODUTTORE si impegna a:

a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danni e/o disturbi alla rete ENEL, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL è sottesa;

b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva;

c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e secondo le modalità da questa definite, l'impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico;

d) informare tempestivamente e per iscritto, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell'impianto di produzione, il nuovo titolare dell'esistenza delle presenti condizioni generali di contratto e di quanto riportato nel Regolamento di Esercizio AT, inviando la relativa informativa ad ENEL per le successive stipulazioni con il nuovo titolare dell'impianto di produzione;

e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL l'eventuale cessione di

ramo di azienda o qualsivoglia altra situazione che comporti la necessità di una variazione nella titolarità della connessione ovvero una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'impianto di produzione;

f) non effettuare prelievi di energia elettrica qualora non abbia concluso i contratti di cui all'art. 5.2 lett. a);

g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio nonché la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installati;

h) garantire a ENEL e/o a propri incaricati l'accesso, in qualsiasi momento, ai propri impianti ed apparecchiature;

i) non immettere una potenza superiore a quella indicata come potenza di connessione nella STMD.

6.3. L'ENEL si impegna a:

a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l'impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura;

b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.

Art. 7 Condizioni particolari per la connessione in prelievo

7.1. Con riferimento ai prelievi di energia effettuati nei punti di cui all'art. 5.2 lett. a), trova applicazione, per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali, quanto stabilito nel contratto di connessione in prelievo.

Art. 8 Limitazioni all'esercizio

8.1. ENEL potrà imporre limitazioni di esercizio all'impianto del PRODUTTORE, sino alla sospensione del servizio, nel caso di violazione delle presenti condizioni generali, delle disposizioni del Regolamento di Esercizio AT nonché nei seguenti casi:

a) qualora siano necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica anche in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall'atto di concessione di cui ENEL è titolare;

b) qualora sussistano comprovate ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico;

c) nei casi di mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o in caso di specifiche disposizioni di TERNA - anche in attuazione del PESSE - che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il PRODUTTORE è connesso direttamente o indirettamente;

d) per l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ENEL.

8.2. Nei casi di cui al comma precedente e comunque in ogni caso di limitazioni o sospensioni non imputabili a ENEL (ad esempio guasti), il PRODUTTORE non ha diritto ad alcuna forma di remunerazione, indennizzo o risarcimento;

8.3. Qualora ENEL, per ordine di autorità, o in base alla normativa vigente ovvero in attuazione di provvedimenti dell'AEEG (quale ad es. la delibera AEEG n. 4/08) debba disalimentare il Punto di Consegna o altro Punto di Prelievo di cui all'art. 5.2 lett.a), il PRODUTTORE esonererà ENEL da ogni responsabilità per le conseguenti

limitazioni o sospensioni di esercizio dell'impianto di produzione.

Art. 9 Cessazione del servizio di connessione

9.1 Il PRODUTTORE ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento la cessazione del servizio di connessione mediante comunicazione scritta da inviare nel rispetto delle disposizioni dell'AEEG;

9.2. E' riconosciuta ad ENEL la facoltà di cessare il servizio di connessione e, contestualmente, di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto di connessione di cui alle presenti condizioni generali, al verificarsi di anche una soltanto delle circostanze di seguito elencate:

a) inadempimento da parte del PRODUTTORE ad uno degli obblighi previsti nei precedenti articoli 5 e 6;

b) ogni altro comportamento che possa compromettere la sicurezza o la continuità del servizio elettrico.

Art. 10 Responsabilità.

10.1. Non sussisterà responsabilità alcuna delle Parti per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni dell'erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di ENEL, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi;

10.2 ENEL sarà eventualmente responsabile nei confronti del PRODUTTORE per i soli danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante.

Art. 11 Efficacia

11.1 Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data di ricevimento da parte di ENEL del relativo modulo di accettazione.

11.2 In caso di trasferimento a terzi dell'impianto di produzione, il PRODUTTORE rimane vincolato al rispetto delle presenti condizioni sino a quando non invia, anche a ENEL, la comunicazione di cui al precedente punto 6.2. lett. d).

Art. 12 Riservatezza e trattamento dei dati personali.

12.1. Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal PRODUTTORE a ENEL sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da ENEL se non in funzione di attività previste dalla legge, dal Documento, altrimenti prescritte dalle autorità competenti o indispensabili per l'attivazione del servizio di connessione. ENEL garantirà al PRODUTTORE il rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a

terzi senza il consenso scritto del PRODUTTORE.

12.2. Il PRODUTTORE consente che ENEL possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.

12.3. Il PRODUTTORE, ai sensi di quanto previsto dal D. Leg.vo n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di ENEL, dei dati riguardanti la connessione -ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi- nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali, dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dal Documento.

12.4. Il PRODUTTORE, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi.

Art. 13 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.

13.1. Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dell'AEEG, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

13.2. Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma.

13.3. Qualora, a seguito dei provvedimenti dell'AEEG non sia possibile la modifica automatica delle presenti condizioni generali, ENEL provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al PRODUTTORE ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria.

Art. 14 Cessione del contratto

14.1 ENEL potrà cedere il contratto ad altra impresa distributrice dell'energia elettrica ovvero al gestore di rete competente.

Art. 15 Foro competente.

15.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti, d'intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN ALTA TENSIONE
(Opere a cura ENEL)****PREMESSA**

a) l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, d'ora innanzi denominata - per brevità- anche AEEG, con deliberazione ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ha approvato il Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle Reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito denominato TICA);

b) in attuazione della sopra menzionata deliberazione, ENEL Distribuzione (di seguito denominata ENEL) ha adottato la "Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL Distribuzione" pubblicata sul sito internet www.enel.it/it-IT/, (di seguito denominata GUIDA) con la quale sono state definite le disposizioni generali relative alle modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione da parte di ENEL del servizio di connessione alle reti elettriche per impianti di produzione;

c) il TICA prevede che i rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione ed il richiedente ai fini dell'erogazione del servizio di connessione siano regolati da un apposito contratto di connessione;

d) al fine di semplificare la contrattualizzazione di cui al precedente punto ENEL ha predisposto le presenti condizioni generali di contratto che vengono inviate unitamente alla STMD per la successiva accettazione da parte del PRODUTTORE.

DEFINIZIONI

AEEG: è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Cabina di consegna: è l'impianto, di cui alla norma CEI 0-16, occorrente per realizzare la connessione del PRODUTTORE in AT.

Codice di Rete: è il "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" emanato e periodicamente aggiornato da Terna secondo la normativa vigente.

Connessione: è il collegamento alla rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.

Contratto di connessione in prelievo: è il contratto che disciplina il rapporto tra il

distributore ed il titolare del punto di connessione in prelievo in merito al servizio di connessione per i prelievi di energia elettrica dalla rete ENEL.

Contratto per il servizio di trasporto: è il contratto che disciplina il servizio di trasporto in relazione ai prelievi di energia elettrica effettuati sulla rete di distribuzione.

GAUDI: è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna ai sensi del TICA.

Impianto di rete per la connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione.

Impianto di produzione: è l'insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione di energia elettrica; ciascun impianto può essere diviso in una o più sezioni e queste in uno o più gruppi di generazione.

Interventi sulla rete elettrica esistente: interventi in relazione ai quali ENEL può consentire al PRODUTTORE, di gestire l'iter autorizzativo e la realizzazione.

Impianto di rete per la connessione comune a più richiedenti: è l'impianto di rete necessario, in tutto o in parte per la connessione di più impianti di produzione.

Iter autorizzativo: è l'insieme dei procedimenti autorizzativi volti all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione e delle attività finalizzate all'acquisizione delle relative servitù.

PESSE: è il "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico" adottato da Terna, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 6 novembre 1979 n.91.

Potenza in immissione: è la potenza massima riportata nella STMD che il PRODUTTORE può immettere in rete.

PRODUTTORE: la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e che ha la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Punto di Consegna o Punto di Connessione: è il confine fisico tra

la rete di distribuzione e la porzione di impianto di connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del PRODUTTORE.

Punto di Prelievo: è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi da parte del PRODUTTORE. Tale punto può coincidere con il Punto di Consegna.

Regolamento di esercizio: documento contenente le condizioni anche tecniche per l'esercizio dell'impianto di produzione e l'interoperabilità tra il medesimo e la rete di distribuzione come meglio definito dalle norme CEI 0-16.

STMD: è la soluzione tecnica minima di dettaglio elaborata a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente.

Sviluppo: è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.

Terna: è Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale concessionario dell'attività di dispacciamento e trasmissione della rete elettrica.

UP: sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono l'impianto di produzione.

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.**

1.1. Le premesse e le definizioni formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali;

1.2. Ai fini e per gli effetti del presente documento, valgono anche le disposizioni contenute nelle GUIDA, cui si fa rinvio per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali;

1.3. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle presenti condizioni e quelle contenute nella GUIDA prevalgono le prime.

Art. 2 Oggetto.

2.1. Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra ENEL ed il PRODUTTORE relativamente alla connessione in alta tensione alla rete elettrica degli impianti di produzione.

TITOLO II – OBBLIGHI DELLE PARTI PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE**Art. 3 Obblighi del PRODUTTORE.**

3.1. Il PRODUTTORE, con l'accettazione della STMD, si impegna a:

- a) rispettare le previsioni contenute nelle GUIDA ed a sottoscrivere il Regolamento di Esercizio prima dell'attivazione della connessione;
- b) predisporre ed inviare ad ENEL il programma cronologico riguardante la costruzione dell'impianto di produzione, aggiornandolo semestralmente;
- c) provvedere a tutto quanto necessario ad inserire le UP in GAUDI' ed ai successivi aggiornamenti;
- d) realizzare l'impianto di produzione da connettere alla rete di ENEL, salvo cause di forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque allo stesso non imputabili;
- e) realizzare, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o permessi, nel rispetto delle regole di buona tecnica, le opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione indicate nella specifica tecnica allegata al preventivo o consegnata in sede di sopralluogo per la redazione del preventivo e a darne comunicazione scritta di completamento a ENEL;
- f) stipulare, prima che ENEL avvii i lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, il contratto per la costituzione di servitù di elettrodotto/di cabina qualora l'impianto di rete interessi aree che siano nell'esclusiva disponibilità del PRODUTTORE
- g) qualora opti di seguire l'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione e quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, sottoporre ad ENEL, prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione, la relativa documentazione progettuale per la validazione di competenza nonché ottenere a favore di ENEL o volturare in capo a ENEL, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra

rilasciati dalle competenti amministrazioni ed anche le relative servitù di elettrodotto, consegnando ad ENEL la relativa documentazione, anche tecnica;

- h) eliminare le difformità riscontrate da ENEL in relazione alle opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione, dandone successiva comunicazione ad ENEL stessa;
- i) rimborsare, nel caso in cui il PRODUTTORE abbia gestito l'iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione e per gli eventuali interventi sulla rete, ad ENEL tutti i danni e/o oneri che la stessa dovesse sopportare per il caso in cui l'impianto di rete e/o gli eventuali interventi sulla rete, per responsabilità del PRODUTTORE non siano assistiti da provvedimenti autorizzativi legittimi e/o servitù valide ed efficaci, anche nei confronti dei terzi;
- l) non chiedere ad ENEL il risarcimento dei danni per mancata produzione nel caso tale situazione sia conseguenza dell'annullamento di provvedimenti amministrativi ovvero del venir meno delle servitù relative agli impianti di rete per la connessione.

Art. 4 Obblighi di ENEL

4.1. ENEL, avendo ottenuto le autorizzazioni, i permessi e le servitù necessarie alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, si impegna, nel rispetto della tempistica prevista dall'AEEG, a realizzare tale impianto, salvo casi di forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque non imputabili ad ENEL. Realizzato l'impianto di rete per la connessione, ENEL ne dà comunicazione al PRODUTTORE.

TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE**Art. 5 Attivazione e prosecuzione del servizio di connessione.**

5.1. In esito alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o degli eventuali interventi sulla rete, ENEL si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, ad attivare e mantenere la connessione.

5.2. L'attivazione e la prosecuzione del servizio di connessione sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) che, in relazione ai prelievi di energia elettrica necessari per il

funzionamento dell'impianto di produzione ed effettuati nel Punto di Consegna ovvero da eventuale altro Punto di Prelievo di cui il PRODUTTORE sia titolare, siano stati stipulati gli specifici contratti per la regolamentazione dei prelievi stessi (contratto per il servizio di trasporto e contratto di connessione in prelievo);

- b) che le apparecchiature di misura dell'energia prodotta, ove il PRODUTTORE (nei casi previsti dalle disposizioni dell'AEEG) abbia optato per l'installazione a propria cura delle stesse, siano conformi alle prescrizioni delle GUIDA e teleggibili da ENEL;
- c) che il PRODUTTORE abbia stipulato con ENEL il contratto per il servizio di misura, qualora, nei casi previsti dall'AEEG, abbia chiesto ad ENEL l'attivazione del servizio;
- d) che, all'impianto di produzione non sia connesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, alcun impianto di produzione e consumo che risulti essere direttamente od indirettamente nella disponibilità di soggetti giuridici diversi dal PRODUTTORE;
- e) che il PRODUTTORE abbia sottoscritto il Regolamento di Esercizio e rispetti le prescrizioni ivi contenute ed abbia ottenuto l'abilitazione delle UP in GAUDI';
- f) che permangano le autorizzazioni, i permessi e le servitù riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete di connessione e quelli relativi agli interventi sulla rete esistente.

Art. 6 Servizio di connessione.

6.1. A seguito dell'attivazione della connessione alla rete dell'impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l'impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL ed ad immettere energia elettrica nella rete ENEL nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle:

- a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nella STMD e nel Regolamento di Esercizio ;
 - b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'AEEG;
 - c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete;
 - d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano).
- 6.2. Il PRODUTTORE si impegna a:
- a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENEL, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL è sottesa;
 - b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di

ENEL insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva;

c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e secondo le modalità da questa definite, l'impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico;

d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell'impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nella STMD, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell'impianto di produzione;

e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL l'eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione;

f) non effettuare prelievi di energia elettrica, qualora non abbia concluso i contratti di cui all'art. 5.2 lett. a);

g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate;

h) garantire a ENEL e/o a propri incaricati l'accesso, in qualsiasi momento, ai propri impianti ed apparecchiature.

i) Il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nella STMD in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell'anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da Enel in base alle disposizioni dell'AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione.

6.3 L'ENEL si impegna a:

a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l'impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura;

b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.

Art. 7 Condizioni particolari per la connessione in prelievo.

7.1. Con riferimento ai prelievi di energia effettuati nel Punto di Consegna, trova applicazione, per quanto non specificatamente previsto nelle presenti condizioni generali, quanto stabilito nel contratto di connessione in prelievo.

Art. 8 Limitazioni all'esercizio.

8.1. ENEL potrà imporre limitazioni di esercizio all'impianto del PRODUTTORE, sino alla sospensione del servizio, nel caso di violazione delle presenti condizioni generali, delle disposizioni del Regolamento di Esercizio nonché nei seguenti casi:

a) qualora siano necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica anche in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall'atto di concessione di cui Enel è titolare;

b) qualora sussistano ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico;

c) nei casi di mancata interconnessione con altri esercenti o in caso di specifiche disposizioni di TERNA o, ancora, in caso di disposizioni adottate in attuazione del PESSE.

d) per l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ENEL

8.2. Nei casi di cui al comma precedente e comunque in ogni caso di limitazioni non imputabili a ENEL, il PRODUTTORE non ha diritto ad alcuna forma di remunerazione, indennizzo o risarcimento.

8.3. Qualora ENEL, per ordine dell'autorità, o in base alla normativa vigente ovvero in conformità di provvedimenti dell'AEEG (quale ad es. la delibera AEEG ARG/elt 4/08) debba disalimentare il Punto di Consegna, il PRODUTTORE esonera ENEL da ogni responsabilità per le conseguenti limitazioni o sospensioni di esercizio dell'impianto di produzione.

Art.9 Cessazione del servizio di connessione.

9.1 Il PRODUTTORE ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento la cessazione del servizio di connessione mediante comunicazione scritta da inviare nel rispetto delle disposizioni dell'AEEG.

9.2. E' riconosciuta ad ENEL la facoltà di cessare il servizio di connessione e, contestualmente,

di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto di connessione di cui alle presenti condizioni generali, al verificarsi di anche una soltanto delle circostanze di seguito elencate:

a) inadempimento da parte del PRODUTTORE ad uno degli obblighi previsti nei precedenti articoli 5 e 6;

b) ogni altro comportamento che possa compromettere la sicurezza o la continuità del servizio elettrico.

Art.10 Responsabilità.

10.1. Non sussisterà responsabilità alcuna delle Parti per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo: guerre,

sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni dell'erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di ENEL, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

10.2 ENEL sarà eventualmente responsabile nei confronti del PRODUTTORE per danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante.

Art. 11 Efficacia.

11.1 Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data di ricevimento da parte di ENEL dell'accettazione della STMD e conservano la loro efficacia per tutta la durata del servizio di connessione.

11.2 In caso di trasferimento a terzi della titolarità o della disponibilità dell'impianto di produzione ovvero in caso di cessione di ramo d'azienda di cui all'art.6.2 lett.d) ed e), il PRODUTTORE rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni assunte verso ENEL, rispondendo di ogni danno, diretto ed indiretto, fino a che detti terzi non abbiano assunte nei confronti di ENEL le medesime obbligazioni.

Art. 12 Riservatezza e trattamento dei dati personali.

12.1. Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal PRODUTTORE a ENEL sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da ENEL se non in funzione di attività previste dalla legge o dalle GUIDA o

altrimenti prescritte dalle autorità competenti. ENEL garantirà al PRODUTTORE il rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del PRODUTTORE.

12.2. Il PRODUTTORE consente che ENEL possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.

12.3. Il PRODUTTORE, ai sensi di quanto previsto dal D.Leg. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di ENEL, dei dati riguardanti la connessione -ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi- nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali, dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla

normativa comunitaria e dalle GUIDA.

12.4. Il PRODUTTORE, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere, comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi.

Art. 13 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.

13.1. Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dell' AEEG, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

13.2. Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma.

13.3. Qualora, a seguito dei provvedimenti dell'AEEG non sia possibile la modifica automatica

delle presenti condizioni generali, ENEL provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al PRODUTTORE ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria;


13.4 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del TICA.

Art. 14 Cessione del contratto.

14.1 ENEL potrà cedere il contratto ad altra impresa distributrice dell'energia elettrica ovvero al gestore di rete competente.


Art. 15 Foro competente

15.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti, d'intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di.....



COORDINATE GEOGRAFICHE
42.741874, 11.881254

EG GEMMA



STAZIA
PRODIGITAL
ALTRA
ADDITIONAL
AL. Nr. 10420

PEC

Spettabile
e-distribuzione S.p.A.
Sviluppo Rete
Pianificazione Rete e Analisi Investimenti
Gestione Tecnica Connessioni
Via Ombrone, 2
00198 ROMA
c.a. Ing. Di Clerico
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

**Oggetto: Coordinamento ai sensi dell'art. 34 del TICA - Codice Pratica: 202100867 –
Comune di Proceno (VT) - Trasmissione documentazione.**

Richiesta di connessione per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica)
da 44,681 MW della società EG GEMMA S.r.l.

Con riferimento alla richiesta di connessione per l'impianto indicato in oggetto e alla
Vs. comunicazione E-DIS 0531486 del 24.06.2021 (ns. prot. TERNA/A20210051504 del
25/06/2021), ai sensi del vigente quadro regolatorio definito dagli articoli 34 dell'Allegato A alla
Delibera ARG/ELT 99/08 (TICA) e s.m.i., Vi trasmettiamo la documentazione tecnica fornita dal
richiedente, per consentirVi l'emissione della STMG.

Relativamente alla connessione della centrale in oggetto alla CP di "Acquapendente"
di Vs. proprietà, Vi comunichiamo che la Soluzione Tecnica Minima Generale dovrà prevedere
la realizzazione dei seguenti interventi:

- una nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) 380/132 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 132 kV "Acquapendente – Orvieto Patarina" ed alla linea RTN 380 kV "Roma Nord - Pian della Speranza";
- l'incremento della magliatura del nodo di CP Acquapendente, come previsto dal Piano di Sviluppo Terna.

Vi rappresentiamo inoltre che tempi di realizzazione delle opere RTN necessarie alla
connessione della Vs. centrale sono pari a:

- 20 mesi per la nuova SE della RTN a 380/132 kV;

- 8 mesi + 1 mese/km per i nuovi raccordi RTN e gli interventi di magliatura previsti presso la CP Acquapendente.

I tempi di realizzazione suddetti decorrono dalla data di stipula del contratto di connessione, che potrà avvenire solo a valle dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, nonché dei titoli di proprietà o equivalenti sui suoli destinati agli impianti di trasmissione.

Per maggiori dettagli sugli standard tecnici di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, è possibile consultare i documenti pubblicati sul sito www.terna.it sezione Codice di Rete.

Facciamo presente che, in relazione alla imprescindibile necessità di garantire la sicurezza di esercizio del sistema elettrico e la continuità di alimentazione delle utenze, pur in presenza della priorità di dispacciamento per le centrali a fonte rinnovabile, è necessario che gli impianti siano realizzati ed eserciti nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dal Codice di Rete e dalla normativa vigente.

Vi ricordiamo che, successivamente all'accettazione, il progetto degli impianti RTN dovrà essere da Voi trasmesso a Terna, per essere formalmente approvato prima dell'avvio dell'iter autorizzativo; per maggiori dettagli sugli standard tecnici di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, Vi invitiamo a consultare i documenti pubblicati sul sito www.terna.it.

Riteniamo inoltre opportuno segnalare quanto segue.

In considerazione della progressiva evoluzione dello scenario di generazione nell'area, Vi comunichiamo che:

- sarà necessario prevedere adeguati rinforzi di rete, alcuni dei quali già previsti nel Piano di Sviluppo della RTN;
- non escludiamo che potrà essere necessario realizzare ulteriori interventi di rinforzo e potenziamento della RTN, nonché adeguare gli impianti esistenti alle nuove correnti di corto circuito; tali opere potranno essere programmate in funzione dell'effettivo scenario di produzione che verrà via via a concretizzarsi.

Pertanto, fino al completamento dei suddetti interventi, Vi segnaliamo che, ferma restando la priorità di dispacciamento riservata agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, non sono comunque da escludere, in particolari condizioni di esercizio, limitazioni della potenza generata dai nuovi impianti di produzione, in relazione alle esigenze di sicurezza, continuità ed efficienza del servizio di trasmissione e dispacciamento.



Strategie di Sviluppo Rete
e Dispacciamento
Pianificazione Rete
e Interconnessione

Vi chiediamo infine di ricevere copia della Soluzione Tecnica Minima Generale che sarà trasmessa al richiedente, nonché della eventuale accettazione.

Con i migliori saluti.

Luca Piemonti

CP ACQ

Copia: RIT-RIM-APRI CS

SPS-SVP-PRI

DTCS-UPRI

DTCS-AOT/RM

SSD-DSC-ADTCS/AEA

SSD – DSC – ADTCS/POA

SSD – PRI - PSR

Az.: SSD- PRI – CRT

 <p>L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.</p> <p>DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI INGEGNERIA E UNIFICAZIONE</p>	NOTA OPERATIVA	Pagina 13 di 93
	Procedimenti autorizzativi	ICP02 Rev. 01 22/12/2009

ELENCO DI MASSIMA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-PATRIMONIALE DA ACQUISIRE
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti elettrici (LR o R.D. n. 1775/33)
Comunicazione di inizio lavori per pratiche semplificate (L.R.)
Planimetria del tracciato autorizzato (progetto definitivo)
Nulla osta ARPA
Nulla osta all'esercizio del Ministero dello Sviluppo Economico (nulla osta telecomunicazioni)
Nulla osta Comune/i interessato/i
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali Soprintendenza Archeologica
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici
Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia
Amministrazione Provinciale – Attività Minerarie, ecc..
Autorità militari (Ministero Difesa, Aeronautica Militare, Marina Militare, ecc.)
Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF)
Nulla osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775 del 1933 (ferrovie, ecc.)
Segnalazione ostacoli volo a bassa quota (ove necessario per caratteristiche impianto)
Elenco delle ditte proprietarie
Planimetria catastale con le aree asservite
Atti di costituzione di servitù di elettrodotto
Concessioni di per interferenze con prescrizioni, canoni e clausole conformi ai modelli e alle convenzioni in essere tra Enel e l'ente interessato
Decreti di servitù coattive a favore di Enel Distribuzione
Atti di liquidazione di eventuali danni derivanti dall'esecuzione dei lavori



*Il Ministro
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale e successive integrazioni;

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, recante concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2010, recante modifica e aggiornamento della convenzione annessa alla concessione rilasciata alla società Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, relativa alla modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTO, in particolare, l'articolo 36, comma 12, del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, come modificato dalla legge 120/2020, che prevede che la società Terna S.p.A. (Terna) predisponga ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN), basato sulla domanda ed offerta di fabbisogno elettrico esistenti e previste e che il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica), lo approvi, acquisito il parere delle



Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate da ARERA, in esito alla consultazione pubblica;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTE le note della società Terna, con note prot. n. TERNA/P20190008249 del 31 gennaio 2019 e prot. n. TERNA/P20200007070 del 31 gennaio 2020, con le quali Terna ha trasmesso a questo Ministero i Piani di Sviluppo (PdS) relativi rispettivamente agli anni 2019 e 2020 predisposti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 239/2003, dell'articolo 9 del decreto ministeriale 15 dicembre 2010 e dell'articolo 36 del decreto legislativo 93/2011;

VISTE le note prot. TE/P2020-0011591 del 19 febbraio 2020 e TE/P2020-0011595 del 19 febbraio 2020, con le quali Terna, sulla base dei Rapporti Preliminari (RP) riguardanti i possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione rispettivamente dei PdS 2019 e 2020, ha formalmente avviato, ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo n. 152/2006, la fase di consultazione con l'Autorità Competente per la VAS e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA), che costituisce parte integrante del Piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione, ai sensi del predetto articolo 13 del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTA la nota prot. 52888 dell'8 luglio 2020, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica), in qualità di Autorità Competente per la VAS, in considerazione della lunga tempistica delle procedure di VAS dei PdS degli anni precedenti, ha concordato, con il consenso anche di questo Ministero, sulla proposta di Terna di far confluire le due procedure per il PdS 2019 e 2020 in una unica procedura di VAS comprensiva di entrambe le annualità, attraverso l'elaborazione di un Rapporto Ambientale che, tenendo conto di tutte le osservazioni formulate sia sul Rapporto Preliminare (RP) del PdS 2019 che sul RP del PdS 2020, analizzi e valuti gli effetti ambientali di entrambi i Piani, sia singolarmente che in maniera cumulata;

VISTA la nota prot. 105485 del 16 dicembre 2020, con la quale l'Autorità Competente per la VAS ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 152/2006, il parere n. 2 dell'11/12/2020 con il quale la Commissione VAS, relativamente alla consultazione del Rapporto Preliminare del Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2019, ha dato indicazione sulle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (parere di *scoping*);

VISTA la nota prot. 105486 del 16 dicembre 2020, con la quale l'Autorità Competente per la VAS ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 152/2006, il parere n. 3 dell'11/12/2020 con il quale la Commissione VAS, relativamente alla consultazione del Rapporto Preliminare del Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2020,



ha dato indicazione delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (parere di *scoping*);

VISTA la nota prot. 0008883 del 23 marzo 2021, con la quale Terna ha trasmesso a questo Ministero, in qualità di Autorità procedente per la VAS, il RA e la sintesi non tecnica, al fine di avviare la fase di consultazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006;

PRESO ATTO che il RA è relativo alle due annualità del PdS della RTN 2019 e 2020;

CONSIDERATO che questa Autorità procedente ha provveduto, mediante pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, ad avviare la fase di consultazione pubblica dei PdS 2019 e 2020 e del relativo RA e che tale fase si è conclusa in data 30 maggio 2021;

VISTA la nota n. 0008618 del 25 gennaio 2022, con la quale l'Autorità competente per la VAS ha notificato a questa Direzione Generale il Decreto ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2022 di parere positivo in ambito VAS, con osservazioni, condizioni e i suggerimenti e le osservazioni sui PdS 2019 e 2020 e sui relativi RA, con allegati il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS prot. n. 139/21 del 5 agosto 2021 e il parere del Ministero della Cultura (prot. 39187-P del 22 novembre 2021);

VISTA la nota prot. TERNA/P20220007268 del 31 gennaio 2022, con la quale, in riferimento al Provvedimento di VAS emesso dalla Autorità competente con Decreto contenente Parere Motivato, il Proponente ha trasmesso all'Autorità competente il documento integrativo al Rapporto ambientale "Addendum al RA PdS 2019 e 2020";

CONSIDERATO che questa Autorità procedente ha ritenuto necessario richiedere l'attivazione del confronto con l'Autorità competente per la VAS ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di procedere alle opportune revisioni dei Piani e dei relativi RA, prima della loro approvazione, alla luce del suddetto parere motivato e dell'Addendum sopraccitato, convocando una riunione il 28 giugno 2022;

CONSIDERATO che, essendo andata deserta la predetta riunione, questa Amministrazione ha inviato con nota prot. 0037985 all'Autorità competente per la VAS e al Ministero della Cultura la bozza finale della Dichiarazione di sintesi sui Piani di sviluppo in oggetto, per consentire il previsto confronto istituzionale sui contenuti della stessa con le Amministrazioni interessate, ai fini della collaborazione istituzionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 152/2006,

CONSIDERATO che, in esito alla attivazione del predetto confronto istituzionale tra Ministeri, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo. n. 152/2006, non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che questa Autorità procedente ha predisposto, in adempimento all'articolo 17 del decreto legislativo 152/2006, la Dichiarazione di sintesi, come condivisa con l'Autorità competente per la VAS e il Ministero della Cultura, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nei Piani, nonché le modalità per ulteriori integrazioni ai Piani stessi e le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 152/2006;

VISTO il parere n. 574/2020/I/EEL del 22 dicembre 2020 con il quale ARERA ha rilasciato nulla osta all'approvazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo della RTN relativi agli anni 2019 e 2020, nei seguenti termini:

1) con parere favorevole ai seguenti interventi per i quali erano stati previsti approfondimenti o espresse



riserve nei pareri dell'Autorità su precedenti schemi di Piano:

- a) intervento di interconnessione 220 kV Italia - Austria, codice 204-P;
- b) intervento HVDC Centro Sud - Centro Nord, codice 436-P, per cui, nei prossimi Piani di sviluppo, andrebbe anticipata la data di entrata in esercizio attualmente prevista al 2030;
- c) intervento HVDC Sicilia - Sardegna, parte del progetto codice 723-P;

2) a condizione che:

- a) per l'intervento SA.CO.I. 3 Sardegna-Corsica-Italia Continentale, codice 301- P, vengano adeguatamente valorizzati, a riduzione degli oneri per il sistema elettrico nazionale, il contributo da parte francese, come prefigurato da Terna, nonché gli eventuali contributi europei che paiono auspicabili in relazione alle esternalità positive dell'intervento in materia di sicurezza di approvvigionamento per i sistemi elettrici insulari di Corsica e Sardegna e di innovazione per il sistema europeo;
- b) la realizzazione dell'intervento di interconnessione Italia - Tunisia, codice 601-I, sia condizionata a un significativo finanziamento da parte della Commissione Europea, da quantificarsi, come specificato nella richiesta di Terna di allocazione transfrontaliera dei costi, in almeno il 50% dei costi di investimento;
- c) l'intervento di sviluppo HVDC Sicilia - Continente, parte del progetto codice 723-P, sia separato dall'intervento di sviluppo HVDC Sicilia - Sardegna e sia oggetto di approfondimenti, in linea con la richiesta al successivo punto 6., da effettuare in tempi rapidi, senza pregiudizio per l'avvio o la prosecuzione dei procedimenti autorizzativi previsti, anche alla luce delle semplificazioni introdotte dalla legge 120/2020;

3) con le seguenti richieste:

- a) l'intervento di sviluppo relativo al secondo polo nell'ambito dell'interconnessione Italia - Montenegro, codice 401-P, sia separato dal primo polo e posto "in valutazione", ossia senza attività realizzative nell'orizzonte di Piano decennale;
- b) il progetto di interconnessione HVDC tra Italia e Slovenia, parte dell'intervento codice 200-I, sia posto "in valutazione", ossia senza attività realizzative nell'orizzonte di Piano decennale

4) con la raccomandazione a Terna ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 93/11, di presentare e di analizzare separatamente, nei futuri schemi di Piani di Sviluppo, l'intervento relativo al secondo polo dell'interconnessione Italia - Montenegro, per conformità alle caratteristiche del progetto codice 28 dello schema di TYNDP 2020 e di non includere tale intervento nelle "reti base" ai fini delle analisi costi benefici;

5) con la richiesta a Terna S.p.A. di effettuare una analisi costi-benefici del solo intervento HVDC Sicilia - Continente, parte dell'attuale progetto codice 723-P, e di trasmettere all'Autorità, entro il 30 aprile 2021, un documento pubblicabile con ipotesi complete (inclusa la "rete base" adottata ai diversi anni studio) e risultati di tale analisi costi-benefici, in cui siano analizzati:

- a) due casi in presenza e in assenza dell'interconnessione Italia - Tunisia;



- b) due casi con differenti valorizzazioni dei benefici B7 “variazione dei costi per servizi di rete e per approvvigionamento di risorse sul mercato per il servizio di dispacciamento”: con riferimento ai costi sostenuti dagli operatori per fornire servizi e con riferimento ai costi di approvvigionamento delle risorse nel mercato dei servizi;
- 6) con valutazione negativa sulla metodologia per il calcolo del beneficio B13, come proposto nell’Allegato metodologico allo schema di Piano 2019 e sulle metodologie per il calcolo dei benefici B20 e B21, come proposte nell’Allegato metodologico allo schema di Piano 2020, e di richiedere a Terna S.p.A. di aggiornare o rimuovere tali categorie di beneficio nei futuri Piani di sviluppo;
- 7) con la segnalazione di nuovo dell’importanza della definizione di scenari di sviluppo robusti, coerenti e di natura cross-settoriale per i futuri Piani di sviluppo nei settori della trasmissione dell’energia elettrica e del trasporto del gas naturale e per l’analisi coordinata degli interventi ivi proposti;
- 8) con la previsione che Snam Rete Gas S.p.A. e Terna S.p.A. rendano pubblico l’aggiornamento del documento congiunto di descrizione degli scenari, da applicare nei Piani 2021 di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 gennaio 2021;
- 9) con la previsione che Terna S.p.A. renda pubblici i dati e i risultati di dettaglio relativi agli scenari dello schema di Piano 2021, con una tempistica funzionale alla relativa consultazione pubblica;

CONSIDERATO che, in merito alla condizione di cui al punto 2, lettera b), si ritiene di confermare le considerazioni, già espone nel decreto 25 febbraio 2020 di approvazione dei PdS 2016 e 2017 e nel decreto 8 febbraio 2021 di approvazione del PdS 2018 e, quindi, confermare che l’interconnessione Italia-Tunisia possa essere posta in fase di pianificazione, nel rispetto delle condizioni contenute nell’*Accordo intergovernativo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina* del 30 aprile 2019, ratificato con legge 19 novembre 2021, n. 217;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di recepire le valutazioni dell’ARERA sui Piani contenuta nel predetto parere, ad eccezione di quanto richiesto in merito all’interconnessione Italia-Tunisia, che si ritiene si possa porre in fase di pianificazione, nel rispetto delle condizioni contenute nell’*Accordo intergovernativo del 30 aprile 2019, ratificato con legge 19 novembre 2021, n. 217*;

VISTA la nota prot. n. 19600 del 21 giugno 2022, con la quale questo Ministero ha indetto, ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge n. 241/90, una conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona per l’acquisizione dei pareri delle Regioni interessate, in attuazione del citato articolo 36, comma 12, del d.lgs. n. 93/2011, ai fini dell’approvazione dei suddetti Piani;

VISTA la nota prot. n. 37486 del 9 novembre 2022 con la quale questo Ministero, preso atto dei i pareri favorevoli di:

- REGIONE LIGURIA - nota prot. n. 713390 del 3 agosto 2022;
- REGIONE VENETO - nota prot. n. 342640 del 3 agosto 2022;
- REGIONE PIEMONTE - nota prot. n. 26070 del 17 agosto 2022;
- REGIONE PUGLIA - nota prot. n. 20735 del 1° luglio 2022;
- REGIONE TOSCANA - nota prot. n. 21800 dell’11 luglio 2022, con allegata determinazione n. 7/SCA/2021 del NURV;



e che i pareri non espressi in Conferenza sono considerati acquisiti ai sensi della legge n. 241/90, ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza;

CONSIDERATA la coerenza dei Piani proposti con gli obiettivi e i contenuti dati dalla legge;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di approvazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

DECRETA

Articolo 1

1. Sono approvati i Piani di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2019 e 2020 predisposti dalla società Terna S.p.A., nei limiti e tenuto conto delle prescrizioni e degli indirizzi riportati in premessa.

Articolo 2

1. Il presente provvedimento è pubblicato nel sito www.mite.gov.it, con l'indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione dei Piani e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.
2. Sono, inoltre, rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sul medesimo sito, la documentazione relativa decreto di VAS e la dichiarazione di sintesi, ivi comprese le misure adottate in merito al monitoraggio.


Avverso la presente approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma,

On. Gilberto Pichetto Fratin

LEGENDA GENERALE

- PERIMETRO CATASTALE DELL'IMPIANTO
- ARCA DI IMPIANTO
- Tracciato del caviodotto di collegamento alla Sottostazione Utente
- Tracciato del caviodotto AAT di collegamento tra le S. U. e la S.E.
- Area per la Sottostazione Utente
- Cabina Primaria esistente - allaccio alla RTN



**IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG GEMMA
E OPERE CONNESSE**
POTENZA IMPIANTO 44,7 MWp in AC e 57 MWp in DC -
COMUNE DI PROCIENCO (VT)

Proprietario
EG GEMMA S.R.L.
Via Delle Bellezze 22 - 01012 BELLEZZE (VT) - P.IVA 11492000617 - PEC: egemma@egemma.it

Progettazione
REGIAN S.p.A. - Contrada Guiglia, 26 - 07013 CORCHIANO - P.IVA 01250400864

Coordinamento progettista
PSEM 4.0 S.p.A.
Viale Garibaldi 100 - 01012 CORCHIANO (VT) - P.IVA 02038000611 - PEC: info@psem.it

Titolo Elaborato
TOSI: Inquadramento Impianto, Binas e allaccio alla RTN su tavola B del PTPR

LEVELLO PROGETTAZIONE	FILENAME	PERIMETRO	DATA	SCALA
01/00001	01	01	01/03/2022	1:10000

Revisioni

REV.	DATA APPROVATA	DISSEGNIATORE	VERIFICATO
01	01/03/2022	INFUSO	INFUSO

COMUNE DI PROCIENCO (VT) REGIONE LAZIO

Firmato digitalmente da
marco anfuso
C = IT
Data e ora della firma:
30/03/2022 19:06:00



**IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG GEMMA
E OPERE CONNESSE**
POTENZA IMPIANTO 44,7 MWp in AC e 57 MWp in DC -
COMUNE DI PROCENO (VT)

Proponente
EG GEMMA S.R.L.
VIA DEI PELLEGRINI 22 - 20122 MILANO (MI) - P.FAX: 11490502961 - PEC: eggemma@pec.it



Progettazione
REGRAN S.r.l. - Contrada Quaglio n. 26 - 97013 Comiso - P.IVA 01359480884

Coordinamento progettuale
PSEM 4.0 S.r.l.
Viale Carloemilio Ciampi - Mercato di Castro (VT)01014 - P.FAX: 0239392956 - email: psem4@psem4.it

Titolo Elaborato
INT_Inquadramento aree opere di connessione su PTRR Regione Lazio

LIVELLO PROGETTAZIONE	FILENAME	REFERIMENTO	DATA	SCALA
definitivo	T01		24/04/2023	/

Revisori	REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO
		APPROVATO	relazioni	PSEM 0	ENF



Si sottolinea che il preventivo di connessione prevede che gli interventi sulle reti elettriche esistenti strettamente necessari per la connessione consistono di:

- adeguamento della sezione AT di Cabina Primaria, consistente nella costruzione di uno stallo AT dedicato, comprensivo di opere civili, su area interna alla Cabina Primaria;
- adeguamento del sistema di teleconduzione (teleoperazioni e telemisura) di Cabina Primaria;
- adeguamento degli impianti di terra e del sistema di protezioni elettriche e di comando e controllo a distanza di Cabina Primaria.

Gli interventi sopra elencati verranno eseguiti all'interno dell'area della Cabina Primaria esistente, come evidenziato in fig.2.

Stazione Utente -
Area non vincolata

